

## TORNATA DEL 1° FEBBRAIO 1862

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE TECCHIO, VICE-PRESIDENTE.

SOMMARIO. Sorteggio degli uffizi. — Risultamento del ballottaggio pel compimento della Giunta del bilancio. — Il deputato Nisco presenta un disegno di legge. — Svolgimento fatto dal deputato Romano Giuseppe del disegno di legge presentato dal deputato Romano Liborio per la vendita ed affrancamento dei beni appartenenti allo Stato e ad istituti di beneficenza — Obbiezione del deputato Capone, e risposte dei deputati Romano Giuseppe e Depretis — È preso in considerazione. — Svolgimento del disegno di legge del deputato Ninchi per pensioni a religiosi di corporazioni soppresse — Opposizioni e spiegazioni del deputato Pepoli Gioachino — Questioni sulla revisione della legge sulla Cassa ecclesiastica — Considerazioni e voti proposti dai deputati Sanguinetti e Ricci Matteo — Osservazioni e dichiarazione del ministro guardasigilli — Osservazione e domanda del deputato Briganti-Bellini — Proposta del deputato Salaris — Si approva quella del deputato Mancini. — Presentazione di un disegno di legge del ministro per l'agricoltura e commercio per il corso legale alle monete d'oro decimali. — Domanda del deputato Susani circa la liquidazione dei conti e spese per l'esposizione di Firenze — Risposta del ministro suddetto. — Domanda del deputato Lacaita intorno ad alcune statistiche giudiziarie — Avvertenze del deputato Mancini — Spiegazioni del ministro guardasigilli. — Discussione sulla domanda di procedimento contro il deputato Luzi — Osservazioni e proposta del deputato Chiaves — Il relatore Conforti sostiene le conclusioni della Commissione — Incidente sull'ordine della discussione e sul diritto di svolgere una proposta dopo chiusa la discussione generale — Parlano i deputati D'Ondes-Reggio, Gallenga, Lanza Giovanni e Crispi — Proposta del deputato Michelini, respinta — È respinta quella del deputato Chiaves — La proposta della Commissione per la reiezione della domanda è approvata. — Relazioni di petizioni — Petizione per l'abolizione del diritto di spedizione sugli oli nelle provincie napoletane — Parlano i deputati Di San Donato e Nisco — Petizione degli abitanti di Altamura — Istanza del deputato De Cesare, e risposta del guardasigilli.

La seduta è aperta all'una e tre quarti pomeridiane.

**MASSARI**, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente, che è approvato; espone in seguito il sunto di questa petizione:

7865. Gli impiegati d'ordine della magistratura giudiziaria lombarda domandano un pronto miglioramento della loro posizione, rappresentando l'impossibilità in cui trovansi di vivere decentemente col solo stipendio di cui trovansi attualmente provvisti.

### ATTI DIVERSI.

**GADDA**. Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE**. Ha la parola il deputato Gadda.

**GADDA**. Prego la Camera di dichiarare d'urgenza la petizione 7865. Essa è diretta a chiedere alcuni provvedimenti per parte degli impiegati d'ordine, e si riferisce alla legge dell'organizzazione giudiziaria lombarda, la quale fu già discussa e votata dalla Camera, ed è ora sottoposta alle deliberazioni del Senato.

(L'urgenza è decretata.)

(Il deputato Massari procede al sorteggio per la composizione mensile degli uffizi.) (1)

(1) Gli uffizi estratti a sorte si costituiscono nel modo seguente:

UFFIZIO I. *Presidente*, Mancini — *Vice-presidente*, Capriolo — *Segretario*, Molino — *Commissario per le petizioni*, Pepoli Gioachino.

**PLETINO**. (Dopo il sorteggio) Desidero che per la regolarità della composizione degli uffizi i numeri sieno estratti uno per volta.

UFFIZIO II. *Presidente*, Lacaita — *Vice-presidente*, Conti — *Segretario*, Berteà — *Commissario per le petizioni*, Coppino

UFFIZIO III. *Presidente*, Leopardi — *Vice-presidente*, Monticelli — *Segretario*, Silvestrelli — *Commissario per le petizioni*, De Cesare.

UFFIZIO IV. *Presidente*, Chiapusso — *Vice-presidente*, Cavour — *Segretario*, Macchi — *Commissario per le petizioni*, Visconti-Venosta.

UFFIZIO V. *Presidente*, Zanolini — *Vice-presidente*, Michelini — *Segretario*, Fiorenzi — *Commissario per le petizioni*, Bertini.

UFFIZIO VI. *Presidente*, Andreucci — *Vice-presidente*, Spaventa — *Segretario*, Paternostro — *Commissario per le petizioni*, Panattoni.

UFFIZIO VII. *Presidente*, Tecchio — *Vice-presidente*, Motta — *Segretario*, Lazzaro — *Commissario per le petizioni*, Greco Antonio.

UFFIZIO VIII. *Presidente*, Minghetti — *Vice-presidente*, Baldacchini — *Segretario*, Massari — *Commissario per le petizioni*, Torelli.

UFFIZIO IX. *Presidente*, Lanza Giovanni — *Vice-presidente*, Borromeo — *Segretario*, Mazza — *Commissario per le petizioni*, Nelli.

**MASSARI.** Si estraggono uno per volta.

**PLUTINO.** No, signore.

**MASSARI.** Si estraggono uno per volta.

**PLUTINO.** No, signore.

**MASSARI.** Si estraggono uno per volta.

**PLUTINO.** No, signore. L'ho veduto io, e quando l'ho veduto posso dirlo e assicurarlo.

**PRESIDENTE.** Rendo conto alla Camera del risultamento della votazione di ballottaggio per la nomina di due commissari pel bilancio.

Votanti . . . . . 238

I due deputati che riuscirono eletti sono:

Cugia con voti . . . . . 130

Bixio con voti . . . . . 121

Quindi i sei commissari ora nominati sono Finzi, Galeotti, Vacca, Mischi, Cugia e Bixio.

Il deputato Nisco, insieme ad altri deputati, ha presentato un disegno di legge, che sarà distribuito agli uffizi per vedere se ne autorizzano la lettura.

**SVOLGIMENTO E PRESA IN CONSIDERAZIONE DI UNA PROPOSTA DI LEGGE DEL DEPUTATO ROMANO LIBORIO PER LA VENDITA ED AFFRANCAMENTO DI BENI DELLO STATO E DI ISTITUTI DI BENEFICENZA.**

**PRESIDENTE.** È all'ordine del giorno lo svolgimento della proposta di legge del deputato Romano Liborio, relativa alla vendita dei beni che appartengono allo Stato e agli istituti di beneficenza ed affrancamento dei canoni. (V. volume *Documenti*)

Il deputato Romano Giuseppe ha, in assenza del suo fratello, facoltà di parlare per isvolgere questa proposta di legge.

**ROMANO GIUSEPPE.** Signori, la proposta di legge che ho l'onore di svolgere è importantissima sotto i rapporti finanziari, sotto i rapporti economici e sotto i rapporti politici. L'autore della proposta l'ha fatta precedere da lunga esposizione di motivi, la quale, poichè è già conosciuta dalla Camera, credo mio debito non ripeterla, per non abusare del suo tempo prezioso. Invece mi giova accennare quale sia lo scopo della legge proposta; quali le condizioni proposte a raggiungere siffatto scopo, e le difficoltà che possono incontrarsi nell'attuazione; quali i principii che informano la legge; quali i vantaggi che possono attendersene, ove la Camera le faccia buon viso.

Lo scopo della proposta si è la vendita dei beni demaniali dello Stato e di quelli degli stabilimenti di pubblica beneficenza; si è l'affrancamento delle decime, de' canoni e delle prestazioni prediali sotto determinate condizioni.

Le principali condizioni che l'autore della legge propone a conseguire siffatto scopo sono queste: pubblico incanto per un prezzo non minore del valore legale, o di quello da stabilirsi da perizia; vendita per categorie, con dilazione al pagamento del prezzo; facoltà di pagare il prezzo medesimo con rendita pubblica 5 per cento calcolata al pari; immobilizzazione del prezzo derivante dalla vendita dei beni della pubblica beneficenza, perchè servir possa all'uso stabilito nella fondazione degli stabilimenti medesimi.

Infine si eccettuano dalla vendita i boschi, ed i beni che potrebbero servire al pubblico uso, o come monumenti alla storia nazionale.

Principii informatori di siffatta proposta sono i seguenti:

Che lo Stato ed i pubblici stabilimenti non debbono nè possedere, nè amministrare proprietà fondiarie nello scopo di ritrarne delle rendite. Imperocchè la loro amministrazione non ricava mai tutto quel frutto che la solerzia e l'industria de' privati potrebbero ritrarne; e d'altra banda soggiace necessariamente a delle gravi spese ed a tale deprezzazione delle proprietà che le conducono a continuo e quasi al loro totale deperimento. La quale verità è così certa che nessuno degli onorevoli deputati della Camera può dubitarne.

Ciascuno di noi sa come con eloquente definizione questi beni si chiamano beni di *manimorte*, per mostrare che le mani di chi li amministra sono *morte* al progresso, ed a morte conducono le cose amministrate.

Ed i nostri contadini, dotati di molto buon senso, sapete, o signori, come chiamano questi beni? Beni *scomunicati*, perchè il vedere che questi beni non rendono quasi nulla, laddove potrebbero dar ricchi prodotti, e sollevarsi a tanto maggior valore dagli onesti loro sudori, li sconforta e li porta a credere che sian beni maledetti.

Il secondo principio è che il restituire alla circolazione ed al commercio una sì vasta massa di beni, aumenta la prosperità nazionale, aumenta la popolazione, e conduce a tutti quei vantaggi economico-politici che certo non isfuggono alla saggezza della Camera.

Il terzo principio che informa la legge è importantissimo, ed è del tutto finanziario. Esso porta che si possano comprare questi beni con una rendita iscritta sul Gran Libro del debito pubblico italiano.

Questo espediente ha sempre sollevato il credito pubblico, e, senza ricorrere agli esempi delle straniere nazioni, mi gioverà solo ricordare che nel 1810 l'occupazione francese lo praticò nelle provincie meridionali, e la rendita pubblica si sollevò dal 10 per cento in cui era caduta sino al 40 per cento. Lo stesso fu praticato in Sicilia, e la rendita pubblica sali sino al 114.

Le ragioni di tale elevazione non fa d'uopo accennarle, il senno pratico e la scienza dell'economia sono l'antico retaggio, l'antico lustro della patria italiana.

Ma la legge, o signori, è informata ancora di un altro principio che è tutto politico; quello cioè d'interessare al novello ordine di cose un maggior numero di possidenti. I nuovi Stati hanno bisogno di creare nuovi interessi, e lo studio dei grandi legislatori versò principalmente su questo. Però non si è tenuto giammai giusto conto dei diritti del popolo, di quelli che chiamiamo nostri fratelli e concittadini quando il nemico è alle porte, e *vil plebe* quando il pericolo è cessato.

Le leggi hanno ottimamente provveduto alla garanzia del *mio* e del *tuo*; hanno pensato a punire severamente chi uccideva un fagiano od un cervo di caccia riservata; hanno garantito l'ordine coi cannoni e colle baionette; ma non hanno pensato che la garanzia migliore era quella di dare a ciascun cittadino una qualche parte di ciò che la Provvidenza ha destinato per tutti. Creiamo dunque nuovi interessi, senza ledere gli antichi; facciamo assidere alla mensa della proprietà i nostri fratelli, e l'ordine sarà da essi meglio assai garantito che non dalle belle frasi accademiche, o dalla forza brutale.

Difficoltà che la legge presenta. Trovare in un momento i compratori ed i danari pel pagamento del prezzo, è cosa difficilissima, se non impossibile, quando trattasi di una così vasta quantità di beni.

Nè minore difficoltà è il timore che il gettare sul mercato tanti beni possa invilire il prezzo dei beni stessi che vo-

glioni vendere, ed esercitare una funesta concorrenza alle contrattazioni private.

Queste osservazioni, fatte all'autore della proposta, che non se le dissimulava, come risulta dalla proposta medesima, lo hanno consigliato ad apportarvi una modificazione, la quale io credo importantissima, e spero che troverà favore dalla saviezza della Camera.

Questa modificazione sarebbe di vendere per annualità, vale a dire con un interesse del 5 per 0/0, ed un fondo di ammortizzazione dell'1 o del 2 per 0/0, come la Camera crederà più opportuno.

Con questo interesse, o signori, e con un fondo di ammortizzazione del 2 per 0/0 si ammortizzerebbe in ventisei anni il pagamento della grande massa di beni che vogliono vendersi.

Ed è questo un sistema necessario quando si consideri alle condizioni della proprietà fondiaria in questo momento; quando si guardi alla quantità di beni che intendiamo di porre sul mercato.

La proprietà fondiaria si trova dolorosamente in isfavorevoli condizioni; i collocamenti di grandi capitali non sono da essa attirati; le ferrovie, la navigazione a vapore, i fondi pubblici richiamano tutti i grandi capitali, perchè offrono maggior frutto e maggior movimento. Essi corrono e ricorrono tutta Europa e si versano nel nuovo mondo, ma rifuggono dalla proprietà fondiaria. Essi, allettati da eccessivi guadagni, si spingono sino a passare la linea d'ogni sicurezza e collocarsi nei fondi austriaci, navigando senza tema fra le sirti dell'austriaca finanza, anzichè incepparsi nella proprietà fondiaria.

Non vi sono quindi che i piccoli capitali che noi possiamo attirare.

Ma questi non possiamo averli senza dare un lungo periodo al pagamento, senza sostituire alla vendita precipitosa, che da taluni vorrebbero, la vendita calma e tranquilla di un lungo periodo.

E però reputo che il sistema dell'annualità con un fondo di ammortizzazione sia il miglior modo d'attuare le vendite. Il quale temperamento è tanto più da adottarsi, inquantochè pare che la quantità dei beni appartenenti al demanio dello Stato ed agli stabilimenti di pubblica beneficenza non possano calcolarsi ad una somma minore di un miliardo di lire. So bene che taluni vorrebbero portare anche a tre miliardi questa somma.

Ma mi sembra che ci sia esagerazione, come una deprezzazione mi sembra che ci fosse nell'opinione di coloro, i quali, argomentando dalla rendita attuale, affermano non eccedere tutto al più i 600 milioni.

E per darvene, o signori, un esempio, vi dirò che le provincie meridionali posseggono ben 55 milioni di ducati di beni della pubblica beneficenza, e questa enorme possidenza non rende che soli 500 mila ducati, val quanto dire meno dell'uno per cento! Questo è il reddito che lo Stato ricava dai beni che esso amministra, senza tener conto delle spese che esso è costretto a profondere.

Ed havvi altresì un'altra ragione, per la quale io credo che non possa farsi altrimenti.

Supponete che il Governo volesse adottare il sistema di vendere a più corte scadenze; vediamo quali ne sarebbero le conseguenze.

Vendendo, per esempio, colla dilazione a dande per un decennio un miliardo di beni, bisognerebbe che i compratori sborsassero nel primo anno 150 milioni, 145 nel secondo anno, e così di seguito

Ponete che soli 50 milioni si spendessero per il miglioramento dei fondi acquistati; perciocchè acquistarli senza migliorarli, sarebbe una follia, sarebbe un danno per l'acquirente, non già un progresso per l'industria agricola.

Ora, come nell'attuale posizione finanziaria ci potremmo lusingare di ottenere dai piccoli capitali una sì ingente somma? Parmi dunque evidente che il miglior mezzo di attuare la vendita sia il farlo per via di annualità con un fondo di ammortizzazione.

Supposto che la vendita si facesse coll'ammortizzazione dell'uno per cento, il pagamento del prezzo avverrebbe in trentotto anni, e con l'interesse del cinque verrebbe sempre a ricavarci dallo Stato una grandissima somma. Che se poi l'ammortizzazione si facesse con un fondo del due per cento, allora ci vorrebbero ventisei anni, nei quali lo Stato si assicurerebbe un provento di settanta milioni annui, somma che sicuramente costituisce per le nostre finanze una risorsa che ci autorizza a fare un nuovo prestito a molto migliori condizioni, ove mai sorgesse la necessità di ricorrervi.

Accennerò da ultimo ai vantaggi della legge.

Vantaggi finanziari. Primo vantaggio finanziario è l'aumento dei nostri fondi pubblici; il secondo è l'aumento della rendita dei beni da vendersi, perchè invece dell'uno per cento, ne avremo il cinque.

In terzo luogo viene la facilità di contrarre un nuovo prestito, come poc'anzi accennava.

Finalmente vi saranno, sotto il rapporto finanziario, infiniti altri proventi, giacchè il commercio di queste proprietà darà luogo a mille e mille contrattazioni, in ognuna delle quali il Governo ricaverà le sue tasse.

Vantaggi economici.

I vantaggi economici sono il miglioramento dei beni, l'aumento della produzione e della popolazione, l'accrescimento del numero dei possidenti, l'aumento del lavoro e l'elevazione della mano d'opera, che pur troppo è depressa in tutte le provincie italiane.

Ma, oltre ai vantaggi finanziari ed economici, vi sono i politici, primo dei quali si è quello d'interessare al nuovo ordine politico, al nuovo Stato un maggior numero di possidenti.

Signori, quando con una legge di tal fatta avrete voi venduto i beni demaniali dello Stato e quelli delle pubbliche beneficenze, voi avrete creato un secondo esercito, il quale potentemente aiuterà quello che è destinato ad acquistare nuove glorie sui campi di battaglia. Questo esercito sarà l'esercito dei pacifici contadini che compereranno i beni: essi, nella preghiera della sera, benediranno i rappresentanti della nazione che han fatto loro cotanto beneficio, ed innalzeranno a Dio i più fervidi voti per la prosperità e la gloria del nuovo Stato. Ed ove mai si venisse alla guerra con l'abborrito straniero; ove mai potesse sorgere in quei nostri concittadini il timore che il sacrilego piede nemico potesse calpestare i suoi colti maggese; ove mai potessero pensare che la sua mano scellerata potesse recidere quell'albero piantato ed allevato co' loro sudori, allora questo popolo generoso sorgerebbe come un solo uomo, si batterebbe con furore, e formerebbe un esercito ancora più formidabile che le armi stanziati.

Quindi a me sembra, o signori, che sotto tutti i rapporti questa legge merita di esser presa in considerazione dalla Camera, salvo alla sua saggezza il modificarne le condizioni come meglio crederà opportuno ai bisogni finanziari ed allo stato economico del paese.

**PRESIDENTE.** Se nessuno chiede la parola, interrogo la

Camera se intenda prendere in considerazione la proposta di legge, della quale ha or ora udito lo svolgimento.

**CAPONE.** Mi corre debito di far osservare alla Camera, prima che deliberi sulla presa in considerazione di questa proposta, che ve ne sono altre già ammesse dalla Camera medesima, le quali contengono una parte notevole di ciò che si comprende nella proposta dell'onorevole Romano. Io vorrei che la Camera avvisasse al modo, ove prenda in considerazione questa proposta, di non pregiudicare e non alterare le precedenti deliberazioni.

**ROMANO GIUSEPPE.** Le osservazioni fatte dall'onorevole Capone pare a me che non possano reggere; imperocché gli uffizi hanno l'incarico di esaminare le diverse proposte. Or supponete che quelle cui egli accennava fossero pure esaminate precedentemente a quella da me ora svolta; quando in una legge precedente si fosse adottato un principio o uniforme o contrario, nella discussione della legge posteriore non potrebbe la Camera che ritenere quel medesimo principio, ove non credesse più saggio il mutarlo. Onde non potrebbero mai avverarsi quegli inconvenienti cui accennava l'onorevole preopinante.

**CAPONE.** Io non intendo far opposizione alla presa in considerazione della proposta dell'onorevole Romano; m'interessa soltanto che la Camera abbia presente che parecchie delle cose contemplate in questa proposta sono già state soggetto di altre proposte di leggi precedentemente accettate dalla Camera, ed alcune di esse, se non isbaglio, sono avviate per via affatto diversa da questa ora svolta dall'onorevole Romano. Cito, per esempio, la proposta intorno all'affrancamento del Tavoliere di Puglia, la quale si differenzia, se non erro, sostanzialmente dal progetto che oggi ci viene innanzi.

Ora intorno al Tavoliere di Puglia la Camera non solo ha accettata la proposta dell'onorevole nostro collega De Peppo, ma gli uffizi hanno nominata la Commissione, e la Commissione trovasi già di aver scelto un relatore per preparare il lavoro, di modo che probabilmente fra pochi giorni la Camera medesima sarà chiamata a deliberare su questo soggetto.

Io desidero quindi che la Camera circoscriva la proposizione dell'onorevole Romano, detraendone le parti che si trovano comprese nelle precedenti proposte, affinché sulla materia medesima non vengano portate alla nostra deliberazione leggi diverse e fra loro pugnanti.

**DEPRETIS.** Domando la parola.

**LA ROSA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Il deputato Depretis ha facoltà di parlare.

**DEPRETIS.** Faccio osservare che qui non si tratta che della presa in considerazione di una proposta di legge, trattasi cioè di un giudizio il quale è pronunziato dalla Camera per dichiarare che c'è qualche cosa da fare, che evvi un argomento di studi legislativi nella idea di legge proposta dall'onorevole Romano.

Le osservazioni fatte dall'onorevole Capone, e così le precedenti proposte fatte dai deputati, e le determinazioni della Camera e de' suoi uffizi, ed i progetti di legge che sono in discussione, saranno altrettanti elementi che dovranno tenersi presenti ed essere discussi negli uffizi per circoscrivere, se sarà il caso, od ampliare o correggere la proposta dell'onorevole Romano.

Ma non è qui il caso d'entrare in una discussione simile.

Sta bene forse che queste osservazioni si siano fatte, ma non mi pare che vengano in acconcio, quando non si tratta che di prendere in considerazione un progetto di legge, ossia di approvarne il concetto nelle parti essenziali.

**PRESIDENTE.** Il deputato La Rosa ha facoltà di parlare.

**LA ROSA.** Credo giusto sottomettere alla Camera che nelle provincie meridionali, precisamente in Sicilia, vi sono già da molto tempo disposizioni analoghe in pieno corso di esecuzione e che in parte corrispondono al progetto dell'onorevole Romano e che ora verrebbero forse in aiuto a' molteplici interessi che queste disposizioni han creato, per cui bisognerebbe per lo meno che fossero coordinate e non distrutte tra loro.

Ho addotto questo fatto perchè se ne tenesse conto nel nuovo progetto ora svolto, appunto per evitare un conflitto d'interessi, un'antinomia, una contraddizione, non già perchè io voglia oppormi alle conclusioni del signor Romano ed alla presa in considerazione della sua proposta; ma, come dissi, per metterla in armonia coi fatti consumati sotto la garanzia di leggi ancor vigenti.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti la presa in considerazione della proposta dell'onorevole Liborio Romano.

(La Camera approva.)

#### **SVOLGIMENTO DI UNA PROPOSTA DEL DEPUTATO NINCHI PER PENSIONI A RELIGIOSI DI CORPORAZIONI SOPPRESSE.**

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato Ninchi per lo svolgimento della sua proposta sulla pensione da accordarsi ai religiosi delle corporazioni soppresse. (V. vol. Documenti)

**NINCHI.** Signori, il negare il diritto di abbattere e distruggere gli istituti legatici dai maggiori, è un combattere l'istinto alla perfettibilità, è un incatenare l'uman genere all'immobilità, è un insorgere del pari contro la ragione e la storia; però, l'attuare riforme senza contemperarle nei limiti della necessità morale e del bisogno sociale, senza rispettare gli interessi stabiliti, i diritti che cogli istituti che si abbattono si connettevano, è uno sconvolgere la società, è un ribellarsi agli obblighi tramandatici dalle generazioni che ci precedettero, è far gettito insano della loro esperienza, è creare un mondo artificiale.

Il carattere italiano, eminentemente cattolico, coordinando il diritto degli individui con quello della generalità, ha saputo in genere armonizzare le riforme per modo che gli interessi dei singoli convergessero il più delle volte coll'interesse generale.

Tuttavolta, ad onta della maggior buona volontà, non si è sempre questa moderanza trasfusa nelle leggi che hanno attuato le ultime riforme, non si è trasfusa nella legge abolitiva delle restituzioni pattizie dei beni enfiteutici, in quanto non lasciava alcuna parte al prossimo chiamato, parte che d'altronde accordava nei limiti della metà al prossimo chiamato al fidecommesso. Questo spirito di moderanza non si è attuato nella legge d'affrancazione delle enfiteusi dai rapporti col dominio diretto, la quale legge fu una specie di monopolio a favore dell'utilista a danno del direttario.

Non si è attuato nella legge del 1855 abolitiva delle corporazioni religiose, in quanto, asserendo allo Stato la proprietà, negava agli individui delle corporazioni religiose un sostentamento nei limiti del proprio bisogno, ed invece lo proporzionava all'importanza della rendita, fissando un massimo, per modo che la Cassa ecclesiastica si prende il più di rendita che presenta il patrimonio delle corporazioni ricche e non pareggia il meno ove le quote di rendita delle corporazioni povere non suffraga ai bisogni degli individui.

Queste leggi, com'è nell'indole del falso, trasportate nell'Umbria e nelle Marche dagli egregi commissari, subivano



per necessità logica non lievi peggioramenti. Essi non avevano in mente di portarci cattive leggi; rendo giustizia al loro patriottismo e buon volere; ma queste leggi, importate per volontà superiore nelle Marche e nell'Umbria, ebbero conseguenze disastrose.

**PEPOLI GIOACHINO.** Chiedo di parlare.

**NINCHI.** Così il monopolio d'affrancazione delle enfiteusi è diventato tanto più assurdo, in quanto fu esteso anche alle enfiteusi temporanee; per maniera che un utilista, il cui contratto sta per spirare il giorno dopo, può costringere il padrone diretto a vendergli la cosa sua a pagamento del prezzo in 10 anni, in quattro rate, con i frutti compensativi del 5 per 0/0.

Fu peggiorata sopra tutte la legge del 1855. Per essa si ebbe origine il mostruoso ente morale che si chiama *Cassa ecclesiastica*, il quale, a senso mio, è assai meno utile e più odioso di tutti gli enti morali soppressi. I legatichi dalla storia avevano un non so che di meno antipatico.

**SANGUINETTI.** Domando la parola.

**NINCHI.** Notevole peggioramento si fu l'aver esteso la sanzione della legge del 1855 anche ai legati pii. Sotto questo nome s'intende qualunque istituzione a favore di nobili cause, come di studi, di doti alle zitelle, di patrimoni sacri, e simili.

Queste dotazioni per lo più si riferiscono all'interesse o al decoro agnaticio; per lo più qualcuno dei nostri maggiori ha lasciato in famiglia una massa di beni i cui redditi debbono servire talvolta a dotazioni, talvolta a sussidi pei giovani della famiglia che vogliono applicarsi allo studio delle lettere e delle scienze, tal'altra a far celebrare alcune messe. Il di più si riversa a vantaggio della famiglia medesima.

Questa legge ha portato una grande perturbazione nel paese, dove non si sa comprendere come di questi beni, dei quali certamente non manca il proprietario, si possa assegnare un terzo alla Cassa ecclesiastica. La legge sulla Cassa ecclesiastica conferisce allo Stato il diritto di successione quasi ad eredità vacante: Ma, signori, in questi legati l'eredità non è vacante, vi è sempre la famiglia, che rappresenta l'istituzione, e alla quale è devoluta l'amministrazione dei beni e il di più della rendita dopo la soddisfazione dei pesi.

L'assurdo della legge, quale fu applicata nelle Marche e nell'Umbria, è divenuto anche maggiore per ciò che si riferisce all'alimentazione degli individui appartenenti alle corporazioni religiose. Si proibisce l'economia e la mutua assistenza della vita in comune; si fissa un *maximum* della pensione per modo che, qualunque fosse il capitale della corporazione, l'individuo che vi apparteneva non può mai avere una pensione maggiore di L. 600. Si dice poi che, quando il capitale del convento soppresso e la rendita divisa per gli individui che vi appartenevano sono minimi, l'individuo non potrà avere dalla Cassa ecclesiastica neppure un centesimo di aggiunta.

Io non comprendo come si possa prendere il più dove c'è, e non restituire dove manca; io non comprendo come si possano spostare de' cittadini dalle posizioni che avevano incolpabilmente assunto; come si possano spostare, dico, questi cittadini, senza dar loro un congruo mantenimento.

Ma pure così è. Moltissimi di loro, abbandonati a sé stessi, non potendo utilizzare l'economia della vita comune; non potendo mettere a profitto la pietà dei fedeli, che pure, quando erano costituiti a modo di università, riusciva loro di qualche vantaggio, con quelle somministrazioni scarse che nelle rispettive quote dei redditi del soppresso convento loro vengono date, non possono vivere.

Da ciò lamenti da ogni parte, simpatie per questi esseri che qualche volta anche con artificio assumono la veste del martire, e dispetti per i supposti martirizzatori.

Questo stato di cose, a mio avviso, assolutamente deve cessare, perchè, oltrechè urta l'ordine morale, il principio di giustizia, è assolutamente contrario ai dettati di ogni buona politica.

Propongo pertanto che il *minimum* della pensione sia di L. 500 per gli individui che non hanno ancor raggiunta l'età di 60 anni, e di lire 600 per quelli che eccedono questa età.

Ad ogni modo io non farò questione di più o di meno, nè di modalità; sarò lieto se la Camera, rendendo omaggio al principio di giustizia, abbraccerà in genere il mio concetto e dimostrerà al ceto clericale regolare che, se noi siamo fieri delle nostre prerogative, se noi non tolleremo mai che si macchini contro l'ordine dello Stato, siamo abbastanza giusti per soddisfare ad essi il nostro debito.

**PEPOLI GIOACHINO.** L'onorevole preopinante, a mio avviso, ha confuso due cose, ha confuso la legge e l'applicazione della medesima. Egli ha detto che vi sono nelle Marche e nell'Umbria mali umori talvolta a causa di questi conventi. Questi mali umori sono forse stati eccitati da ciò che le pensioni non sono state pagate regolarmente. . .

**RICCI MATTEO.** Domando la parola.

**PEPOLI GIOACHINO.** . . ed io stesso ebbi l'anno scorso ad interpellare il ministro di grazia e giustizia. . .

**FIORENZI.** Domando la parola.

**PEPOLI GIOACHINO.** . . in proposito, ed egli mi assicurò che avrebbe prese tutte le misure possibili acciò si riparasse a questo sconcio. Ma i rumori, le dispiacenze nate nell'Umbria e nelle Marche per questo fatto sono completamente estranee alla pubblicazione della legge.

Io non dirò che la legge della Cassa ecclesiastica sia un'ottima legge, stimo anzi che questa legge possa essere liberalmente ed utilmente modificata, ma non credo si debba prendere in considerazione la proposta dell'onorevole Ninchi, poichè non più tardi di ieri il guardasigilli ha dichiarato alla Camera che egli medesimo avrebbe portato delle modificazioni a questa legge, per applicarla a quelle provincie le quali ancora non vi sono soggette, quindi mi pare che la proposta fatta dall'onorevole Ninchi potrà svolgerla quando il guardasigilli porterà alla Camera queste modificazioni.

Quanto poi alla questione che fosse necessario pubblicare nelle provincie dell'Umbria e delle Marche quella legge, io credo che sia un fatto incontrovertibile.

Signori, lo stato di quei paesi, specialmente quello dell'Umbria, era affatto eccezionale; sopra 500000 abitanti vi erano 8000 fra suore e frati; le manimorte possedevano nell'Umbria in complesso il 25 per cento di tutta la proprietà, in alcuni circondari fino il 55 per cento.

Ora, questo stato, lo ripeto, era incomportabile, e chiunque ha viaggiato per l'Umbria, chiunque ha veduto quei generosi e nobili paesi, sa il male enorme che le manimorte vi hanno prodotto. Io, giunto nell'Umbria, ebbi ordine dal Ministero di Torino di sopprimere le corporazioni religiose. Il conte Di Cavour stesso mi scrisse una lettera che io leggerò alla Camera:

« Caro amico,

« La soppressione dei conventi nell'Umbria non ci veniva suggerita da un sentimento di pretofobia, che ben sapete non alberga negli animi nostri, ma bensì come operazione necessaria al risorgimento di quella provincia. Come mai potrà essa camminare nelle vie del progresso, se deve sotto-  
stare al peso di 10 mila frati? »

Ecco ciò che mi scriveva l'onorevole conte Di Cavour, invitandomi a prendere le opportune disposizioni per sopprimere i conventi.

Io confesso il vero che, trovando nella legge della Cassa ecclesiastica piemontese alcuni difetti, aveva proposto di pubblicare la legge francese del 1809, cioè di richiamarla in vigore, poichè essa era stata in quelle provincie pubblicata sotto il primo impero francese. Il Ministero di Torino non credette di aderire a questa mia proposta, ed inviò l'onorevole Oytana, che mi spiace non vedere al suo posto, col progetto di legge che io ho pubblicato.

Le modificazioni poi o peggioramenti, come disse l'onorevole Ninchi, sono stati suggeriti dall'amministrazione stessa della Cassa ecclesiastica.

Debbo però dichiarare che io ho chieste al Ministero tre modificazioni alla legge della Cassa ecclesiastica; ma non credo che queste tre modificazioni possano in nulla aver recato danno a quella provincia che io ho avuto l'onore di amministrare.

In primo luogo ho domandato al Ministero che fossero assegnati, sui redditi delle manimorte, 100,000 franchi per le Università e per gli istituti di beneficenza di quella provincia; in secondo luogo ho stabilito che gli avanzi delle rendite si applicassero in genere alla pubblica istruzione e beneficenza; in terzo luogo ho domandato al Governo che i frati non dovessero più essere costretti a rimanere nei conventi. Sì, ho chiusi i conventi ed ai frati ho resa la libertà; ed io credo che dando ad essi 500 o 600 franchi, a norma della loro età, e la libertà, io abbia fatta per essi cosa più utile che il mantenerli chiusi nei conventi, come si usa in Piemonte.

Mi consta che quei religiosi ne siano stati profondamente riconoscenti; e posso assicurare l'onorevole Ninchi che io ho ricevuto da molti frati dei ringraziamenti per aver resa loro la libertà, di cui essi potranno, se vorranno, profittare largamente, e potrà loro valere assai più che quei pochi franchi di differenza che l'onorevole preopinante ravvisa tra le pensioni accordate dalla legge dell'Umbria e quelle stabilite dalla legge piemontese del 1855.

Io quindi credo che la proposta dell'onorevole Ninchi non debba essere presa in considerazione.

Io credo che quando verrà il guardasigilli a proporre la riforma che ha promessa, quella sarà la sede per discutere anche gli emendamenti che propone l'onorevole Ninchi, sul valore delle quali mi riservo allora di fare alcune osservazioni e di combatterle.

Io poi ripeto che ho la coscienza di aver fatto opera buona sopprimendo le corporazioni religiose nell'Umbria, e non credo di aver offeso in nessun modo le leggi della giustizia e della eguaglianza.

Io credo che il Governo ha reso un servizio al paese rovesciando, alla frontiera del Patrimonio di San Pietro, tutto quanto l'edifizio dei tempi passati e studiando d'innalzare sovr'esso il regno della libertà. (*Bravo! Bene!*)

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato Ninchi per un fatto personale.

**NINCHI.** Io sono oltremodo lieto di trovarmi pienamente d'accordo coll'onorevole Pepoli (*Susurro*), il quale, avendo dichiarato ch'egli suggeriva al Gabinetto italiano di adottare la legge francese del 1810, ha implicitamente confessato che è necessario di dare agl'individui appartenenti alle corporazioni religiose un minimo di pensione fissa per la loro sussistenza.

Esso, che è così giustamente adoratore di quella legge....

**PEPOLI G.** Oh! oh!

**NINCHI.**... non può certo disconoscerla in questo che è sostanziale nella medesima. Non può combattere la giustizia ed utilità di dare cioè il minimo di 500 o di 600 lire per ogni individuo.

Chi approva quella legge, non può far opposizione al mio progetto che tende a ristabilirla in vigore.

Quanto poi all'utilità della soppressione delle corporazioni religiose, essa è dubbia, ed io non mi azzardo di entrare in così intricata quistione.

Sono pienamente d'accordo coll'onorevole Pepoli che bisognava per lo meno assegnare un limite alla loro esistenza e al loro progresso, giacchè queste minacciavano in un tempo più o meno lungo d'invadere tutte le proprietà, potendo acquistare e non alienare.

Ma invece di una soppressione brusca e violenta, una soppressione graduata poteva essere più conforme all'indole di un Governo normale e non rivoluzionario, giacchè normale era quello dell'onorevole Pepoli.

Si poteva adottare quello che si è fatto in Toscana, cioè di proibire la moltiplicazione di questi esseri (*Viva ilarità*) col l'inibire l'entrata di nuovi religiosi.

Dopo questo, credo che l'onorevole Pepoli, conforme al concetto, adoprerà la parola, e anzichè impugnare la mia proposizione, l'appoggerà colla voce, come l'accoglie col cuore e colla mente.

**PRESIDENTE.** Il deputato Sanguinetti ha facoltà di parlare.

**SANGUINETTI.** L'istituzione della Cassa ecclesiastica, che fu soggetto di censure cotanto acri per parte dell'onorevole Ninchi, fu nelle antiche provincie salutata con plauso universale. E non poteva essere altrimenti, ove si guardi ai principii concretati in quell'istituzione.

In essa trovate innanzi tutto l'abolizione dei frati come enti morali, e con questo credo siasi reso servizio non solo alla civiltà, ma ben anco alla religione.

In secondo luogo voi trovate che in quella legge si sancisce il principio che i beni delle chiese sono separati dai beni dello Stato; ed in ciò dovete riconoscere la separazione dello Stato dalla Chiesa ed un omaggio al grandissimo principio della libertà di coscienza.

Un altro principio di assoluta giustizia consacrato in quella legge si è quello di provvedere al sostentamento di quei frati, i quali colla distruzione dell'ente morale venivano a cambiar di condizione.

Quindi io vedo che con questa istituzione si rese un servizio alla civiltà in un modo che fosse favorevole agli stessi monachi, e che di più se ne ottenne il grande vantaggio economico di metter in commercio una gran massa di beni, i quali erano proprietà di manimorte.

Io ho voluto accennar a queste cose unicamente per far vedere che la censura dell'onorevole Ninchi non mi pare fondata.

Il mio intendimento però si è di chiamare l'attenzione della Camera sopra due fatti: l'uno che la legge sulla Cassa ecclesiastica vige in alcune provincie ed in altre no. Così questa legge fu pubblicata nelle antiche provincie; fu pubblicata nelle Marche e nell'Umbria e nelle provincie napoletane; mentre, salvo errore, essa nol fu nella Lombardia, nelle Romagne e nella Sicilia, come neppure nella Toscana. Questo fatto, a mio parere, è anormale, e conviene vi si ponga riparo.

La legge sulla Cassa ecclesiastica o è buona, o è cattiva: se è cattiva, abolitela dov'è; ma, se è buona, come io lo penso, estendetela a tutte quante le provincie.

L'altro fatto su cui chiamo l'attenzione della Camera è questo, che non abbiamo una sola legge sulla Cassa ecclesiastica, ma ne abbiamo parecchie. Così la legge che vige nelle antiche provincie è diversa in molti punti da quella che vige nell'Umbria, nelle Marche e nelle provincie napoletane. Egli è quindi a desiderarsi che un'unica legge sulla Cassa ecclesiastica regoli questa materia; e questo per omaggio a quel grande principio che è nei nostri pensieri, che le leggi dello Stato siano universali, come anche nell'utile stesso dell'amministrazione. Imperocchè un'amministrazione è sempre incagliata nei suoi affari, allorquando nelle varie provincie deve attenersi a regole diverse. Quindi è che io vorrei che la Camera, prendendo atto delle dichiarazioni che ha già fatte, come diceva l'onorevole Pepoli (io non era presente), il signor guardasigilli. . . .

**BRIGANTI-BELLINI.** Domando la parola.

**SANGUINETTI.** . . . adottasse un ordine del giorno, il quale esprimesse questo desiderio, cioè che la legge sull'istituzione della Cassa ecclesiastica fosse estesa a tutte quante le provincie del regno e fosse redatta in modo uniforme. Quando questo voto fosse adottato, allora sarebbe il caso di apportare alla legge sulla Cassa ecclesiastica tutte quelle modificazioni che possono essere suggerite dall'esperienza del passato, come anche dai principii d'una maggior giustizia, se per avventura in qualche disposizione vi si potesse rintracciare qualche cosa d'ingiusto. A questo modo l'onorevole Ninchi potrebbe in allora far valere le proprie opinioni e negli uffici e nella discussione davanti alla Camera.

La mia proposta, come la Camera vede, è di tale natura che io non voglio punto entrare in materia, nè perciò voglio entrare a discutere la proposta dell'onorevole Ninchi. Però voglio rispondere ad una sola delle sue osservazioni.

Egli vuol portare la pensione a 500 o a 600 lire per ciascuno degli individui componenti le corporazioni religiose, sia che queste possedessero o non possedessero beni, sia che ne avessero una maggiore o minor quantità.

Io non potrei in ciò essere d'accordo con lui; imperocchè qui non si è adottato il sistema, il principio che troviamo nel decreto napoleonico, con cui erasi ordinata la soppressione delle corporazioni religiose. In allora lo Stato aveva confiscati questi beni; quel decreto aveva detto: « i beni delle corporazioni religiose passano al demanio dello Stato. » Quindi lo Stato, avendo ricevuto il capitale, era più che giusto che lo Stato temporariamente, cioè durante la loro vita, pagasse ai frati ed alle monache una pensione che superasse anche il reddito che avevano quegli enti morali, perchè era, direi, una specie di contratto, e lo Stato, che riceveva un capitale, poteva pagare di più in pensioni. Ma qui lo Stato non vi può guadagnare, inquantochè la legge non dichiara che questi beni divengono proprietà dello Stato. Non dovendoci guadagnare, lo Stato non vi deve nemmeno perdere.

**NINCHI.** Domando la parola.

**SANGUINETTI.** Egli, che riceve una somma determinata dai redditi di un convento, non può dare a questi monaci una pensione che superi il loro reddito; almeno noi non possiamo farci a caricare i contribuenti per assegnare una lauta pensione alle monache; questa sarebbe, a mio avviso, un'ingiustizia.

L'onorevole Pepoli ha accennato ad una modificazione introdotta nella legge da lui pubblicata, quella cioè di aver lasciato ai monaci la libertà di godersi la loro pensione anche fuori del convento; ed in questo egli si è saggiamente scostato dalla legge pubblicata nelle provincie piemontesi. Io non posso a meno di tributare una parola di elogio all'ono-

revole Pepoli per questa modificazione, imperocchè posso ben dire che, se vi fu una parte in cui la legge sulla Cassa ecclesiastica sia stata impopolare nelle antiche provincie, si fu appunto in quella nella quale il Senato l'aveva modificata in quel senso che, cioè, i frati non potessero godere la pensione se non stando nel convento, od ottenendo da Roma la facoltà di uscirne. La modificazione con cui si è applicata la legge nelle Marche è un omaggio alla libertà di coscienza; quindi io l'accetto di buon animo e desidero che sia introdotta nella futura legge che sarà presentata, avvegnachè lo Stato non può porre il piede nel santuario della coscienza. La coscienza è tal cosa che, quando il potere giuridico dello Stato vuole arrogarsi un'ingerenza nella medesima, commette una profanazione, un sacrilegio. Lo Stato non può dire a nessun frate: voi siete obbligato a stare in convento se volete la pensione; questo è affare di coscienza. La Corte di Roma sia libera di prescrivere quello che vuole, ma le leggi della Corte di Roma a questo riguardo non dovrebbero mai avere la sanzione della legge penale o civile. (*Segni di assenso*)

L'onorevole Ninchi fecesi ancora a parlare dei legati pii che furono colpiti dalla legge sulla Cassa ecclesiastica; egli disse che questi legati sono proprietà di famiglia, e vogliono essere considerati come beni che hanno una specie di forma di fidecommesso e di feudo, e quindi lo Stato non dovrebbe appropriarsene parte alcuna. Che questi legati pii vengano ad essere distrutti, sta bene; io sarò sempre per votare tutte quelle leggi che torrano via i vincoli che legano la proprietà; quindi anche quelle leggi che avranno per iscopo di liberare la terra da questi vincoli perpetui che si chiamano *benefizi*. Ma mi unisco volentieri all'onorevole Ninchi nell'esprimere, cioè, il desiderio che questi beni sieno interamente lasciati alle famiglie; imperocchè uno Stato, il quale ha rinunciato alla reversibilità quando si è trattata la questione dei feudi, non potrebbe, senza contraddirsi e commettere ingiustizia, volere un compenso per dare la libertà a beni che appartengono a famiglie private, e per cui lo Stato non ha diritto di sorta.

Se mi è lecito ancora esprimere un desiderio in ordine agli oneri annessi a questi legati pii, non vorrei neppure che la legge futura venisse a vincolare coloro che sono investiti od hanno diritto all'investitura di questi beni, per modo di obbligarli, volere o non volere, a sottostare al soddisfacimento degli oneri che sarebbero puri doveri di coscienza. Anche in questo mi attengo al grande principio della libertà di coscienza. Sono affari di coscienza e la legge civile non può e non deve immischiarsene.

**RICCI MATTEO.** Apparisco io pure, o signori, fra coloro che sottoscrissero il progetto di legge presentato dal deputato Ninchi, e mi sentiva ben volentieri disposto a sostenerlo. Ma dappoichè il signor ministro guardasigilli manifestò ieri l'intenzione di presentare un disegno di legge, il quale ricomponga e riformi nelle varie loro parti gli attuali ordinamenti sulla Cassa ecclesiastica, mi sembra che il meglio sia di soprattenerne la presa in considerazione del progetto dell'onorevole Ninchi, e attendere che intanto il Ministero si sdebiti della sua promessa. Credo però eziandio che sarebbe molto ben fatto se la Camera si disponesse ad avvalorare, per così dire, con un suo voto le benevoli intenzioni dell'onorevole guardasigilli, prendendo tale deliberazione colla quale chiaramente si dimostri il gran conto in cui tiene l'argomento che ci occupa, e quanto desideri che il Governo ne prenda seriamente pensiero.

Signori, le ragioni così opportunamente allegate dall'ono-

revole deputato Ninchi in sostegno della sua proposta mi sembrano fornire alla Camera materia più che bastevole per prendere qualche utile risoluzione. E di vero, essendomi io pure, come esso, fatto a studiare con coscienza e colla maggior applicazione possibile alcune segnatamente delle disposizioni statuite nei decreti di soppressione delle comunità religiose, emanati nel 1860 nelle Marche e nell'Umbria, dovetti necessariamente venire a questa dolorosa conclusione, che dallo spirito e dalla lettera di qualche articolo dei decreti suddetti, i quali decreti dovevano unicamente restringersi a cassare la personalità civile di certi enti morali, ne è necessariamente derivata una questione nulla meno che di personalità umana, o, in altri termini, di diritto comune.

Ora, posta la questione sul terreno della personalità umana e del diritto comune, quantunque il subbietto accidentale di questa disputa sieno monache e frati, non per questo la professione religiosa, nè le tendenze più o meno mistiche di ciascun di noi debbono influire per nulla sul nostro giudizio terminativo.

Seguitando poi dirò che l'onorevole deputato Ninchi (se ho ben compreso il suo discorso) si occupò di censurare alcune disposizioni dei decreti di soppressione emanati nelle Marche e nell'Umbria, esaminandole soprattutto in sè medesime, e traendone quelle logiche illazioni che, colla finezza del suo criterio, forse ci seppe vedere fin dal primo momento che ne ebbe notizia.

Ma voi sapete bene, o signori, come non rare volte avvenga che certi atti legislativi, tutt'altro che buoni, tutt'altro che commendevoli, non producono poi sempre in effetto, per un benigno concorso di circostanze, tutti quei mali, tutti quei disordini che se ne temevano.

Potrebbe però questo affermarsi degli atti legislativi toccati dall'onorevole deputato Ninchi? Oh no certo, o signori; anzi in questo fatto (lo dico recisamente) la tristizia pratica degli effetti ha superato le congetture. E nessuno, ne sono certo, dei deputati delle Marche e dell'Umbria mi smentirà quando io affermo che dalle disposizioni attaccate dal deputato Ninchi seguì pur troppo nelle nostre provincie una serie funesta di inquietudini, di risentimenti, di odiosi sospetti, e ciò che massimamente mi spiace si è che ne seguì un fraintendimento perniciosissimo del carattere eminentemente razionale, eminentemente giuridico del rinnovamento italiano.

**SILVESTRELLI.** Domando la parola.

**RICCI MATTEO.** Quando poi, assordati da tanti e sì lunghi clamori, io ed altri miei onorevoli colleghi della deputazione marchigiana venivamo qui l'anno scorso coll'animo tutto occupato da sì gravi querele e pieni di buon volere perchè almeno ai più urgenti bisogni dei claustrali soppressi si rimediassero, ben mi ricordo come da alcuni ci si desse sulla voce, quasi che ciò che rappresentavamo fosse effetto di menti riscaldate; nè ci si faceva il forte sospetto che fossimo rimasti abbindolati dagli abili infingimenti di uomini e di donne che avevano sì grande interesse di fare le vittime. Sì, io non lo nego, anzi lo ammetto senza esitanza, quegli uomini e quelle donne avevano un sommo interesse di fare le vittime. Ma questo che cosa significa? Dovevamo per ciò disconoscere il nostro debito di onesti rappresentanti, e non cercar di scoprire, di studiare addentro la verità? e se da queste diligenti investigazioni (come avvenne in parecchi casi) ci risultava che i fatti allegati erano veri, che erano giusti i lamenti, qual cosa meglio ci restava a fare che di procurare ad ogni modo i più acconci rimedi a un tanto disordine?

E qui, a lode del vero, bisogna che io dica che l'ammini-

strazione centrale della Cassa ecclesiastica ascoltò sempre con tutta l'attenzione che meritavano le rimostranze mie e di altri deputati marchigiani che le furono più volte attorno; essa amministrazione mostrò sempre tutto il buon volere possibile di riparare, per quanto era in lei, ai mali e alle perturbazioni che le si lamentavano. Ma questo proprio è il caso di dire:

*Che giova nelle fata dar di cozzo?*

I poveri amministratori, e il signor ministro in cima di essi, si trovano necessariamente costretti e sbattuti dalla lettera inesorabile della legge; la interpretino pure benignamente quanto si voglia, ma infine bisogna che la eseguiscano. Ora questa lettera, o signori, porta, fra le altre cose, che prima di venire alla finale liquidazione delle pensioni appartenenti ai religiosi o alle religiose di questo o di quel monastero, bisogna esaminare tante carte, istituire tanti calcoli, prendere ad esame una serie così prolissa di documenti, che è proprio una matassa pressochè inestricabile. Ma intanto che questa matassa si sta snodando, e mentre le anticipazioni non possono mai essere maggiori della liquidazione terminativa (e a che questa liquidazione terminativa si possa ridurre già l'onorevole Ninchi vel disse), come si potrà più dubitare dei pessimi termini a cui fu necessariamente ridotto la esistenza di alcuni claustrali di comunioni sopresse nelle Marche e nell'Umbria? Al quale proposito mi rammento che alcuni mesi or sono l'onorevole deputato Pepoli domandava se era poi vero, ciò che andavasi buccinando, che alcuni religiosi delle Marche e dell'Umbria erano ridotti a cibarsi di erbe e di radici.

Ora io dirò all'onorevole deputato Pepoli che confesso di non avere spinto il mio zelo per l'appuramento di questi fatti fino al punto di andare a vedere se i frati e le monache delle comunioni sopresse si cibavano piuttosto di radici o di altre cose. Di un solo fatto però, che può valere per molti esempi, posso farmi mallevadore, ed è che certe comunità di monache, composte anche di donne uscite per la maggior parte da buone famiglie, e che fino al decreto di soppressione erano vissute in una onesta agiatezza, si videro poi in qualche brutto giorno costrette a mandare per la città accattando per sostentarsi, oppure dovettero cercare alimento in tali cibi (glielo assicuro sulla mia fede) di cui il marchese Pepoli avrebbe stomaco.

Faccio un'ultima osservazione prima di terminare. E l'osservazione è che s'ingannerebbe a partito chi s'avvisasse che i veri e sentiti lamenti su questi fatti abbiano mosso segnatamente dal partito clericale. No, o signori, tutt'altro. Il partito clericale procede come tutte le altre fazioni di questo mondo, cioè esso è faziosamente egoistico. E per ciò, quando si tratta di qualsiasi cosa che possa direttamente o indirettamente servire al trionfo della sua causa, alla vittoria del partito, esso è volentieri disposto a sacrificare, fosse anche la vita, dei proprii creati, dei proprii adepti.

*Una voce.* Oh! questo poi no!

**RICCI MATTEO.** I veri e sentiti lamenti, le vere e sentite querele (persuadetevelo pure, o signori) muovono anzi dagli uomini che procedono più caldi nelle idee del progresso e del rinnovamento italiano. I quali, specialmente in certe provincie di più recente annessione, si trovano veramente ad assai duro partito, sì per queste cose che abbiamo detto oggi, sì per le altre molte di cui vi trattenni a lungo in un'altra tornata. Chè ci vediamo pur troppo esposti ad ogni momento ad essere, per così dire, acciuffati dai nostri avversari politici, e confiscatoci il viso innanzi a fatti tanto dolorosi

quanto irrecusabili. Sicchè abbiamo un bello scuoter la testa; ci conviene infine o balbettare delle scuse senza senso, o rimanere lì a bocca aperta come degli scimuniti. Il che quanto profitti alla causa che propugniamo con tutte le forze della mente e dell'anima lascio alla saviezza della Camera il definirlo.

Del resto concludo esprimendo il desiderio che questa discussione si termini con un ordine del giorno concepito in questi termini: « La Camera, prendendo atto delle dichiarazioni del signor ministro. . . . »

*Voci a sinistra.* Ma come dichiarazioni? Se non ha ancora parlato!

**RICCI MATTEO.** Ebbene, allora si potrebbe dire: «... delle intenzioni (*Rumori*) manifestate ieri; » e se oggi poi le ripeterà, allora lasceremo: « dichiarazioni, » come avevo messo prima. Ripeto adunque che il mio ordine del giorno starebbe in questi termini: « La Camera, prendendo atto delle intenzioni manifestate ieri (oppure delle dichiarazioni, secondo il caso) dal signor ministro, che quanto prima sarà presentata una legge di riordinamento della Cassa eccl. esistica, passa all'ordine del giorno. »

**PRESIDENTE.** Avverto la Camera che anche il deputato Sanguinetti ha fatto pervenire al banco della Presidenza un ordine del giorno, che è così concepito:

« La Camera, sentite le dichiarazioni del Ministero, confidando che egli presenterà una legge per riordinare la Cassa ecclesiastica, passa all'ordine del giorno. »

Faccio notare che il deputato Sanguinetti si riferisce non già alle dichiarazioni future del Ministero, ma a quelle fatte dal guardasigilli nella tornata di ieri, le quali, se la Camera crede, si possono leggere. Sono poche.

« E dichiaro anzi che, sia per queste considerazioni, sia per varii altri inconvenienti notati nella legge del 1855 e in quelle, alquanto diverse, pubblicate nelle Marche e nell'Umbria, non che nell'ultima pubblicata nelle provincie napoletane; sia finalmente per la necessità di estendere siffatte disposizioni a tutte le provincie e di regolare questa materia in modo uniforme per tutto il regno, io sto pensando alla necessità di una nuova legge a questo riguardo, la quale provveda agli accennati bisogni senza ledere in alcun modo l'interesse dello Stato. »

Sono queste le dichiarazioni a cui allude l'onorevole Sanguinetti?

**SANGUINETTI.** Quelle per l'appunto.

**PRESIDENTE.** Il ministro guardasigilli ha facoltà di parlare.

**MIGLIETTI, ministro di grazia e giustizia.** Sono tante e così gravi le lagnanze che mi vengono tuttodi presentate riguardo al modo con cui è provvisto alla sussistenza dei membri delle corporazioni religiose soppresse, che, in verità, sarebbe impossibile che io mi facessi difensore della legge con cui fu ordinata quella soppressione.

L'idea di sopprimere le corporazioni religiose fu universalmente accettata, ma non fu ugualmente accetto il modo col quale si è provvisto alla condizione dei membri di queste corporazioni.

La legge che fu pubblicata nelle antiche provincie nel 1855, e che fu quasi una transazione tra le due parti del Parlamento, diede luogo a contestazioni gravissime; ed anche oggigiorno si hanno a deplorare alcuni inconvenienti che sono conseguenza di quella legge, ai quali non è possibile in verun modo provvedere, senza andar contro al disposto dalla legge stessa.

Non piacque neppure la legge che fu pubblicata dal com-

missario del Re nell'Umbria, quantunque in essa siansi corretti alcuni speciali errori della legge del 1855. E non piacque nemmeno la legge che il commissario delle Marche ha pubblicata, quantunque avesse egli pure modificata quella del 1855 e creduto di migliorare quella dell'Umbria. Dirò anzi che quelle due leggi modificate hanno dato luogo a lagnanze molto più frequenti e più gravi ancora di quelle sorte in dipendenza della legge del 1855. Non so ancora se la legge che fu pubblicata in Napoli, e che contiene anch'essa alcune modificazioni assai buone, sia per dare del pari luogo a lagnanze. Ma pur troppo io prevedo che ciò sia per avvenire anche nelle provincie napoletane.

Per queste considerazioni già da molto tempo io mi sono convinto della necessità di apportare a queste diverse leggi alcune modificazioni che valgano a migliorarle, e di farne una legge sola da estendersi a tutto il regno.

Ma quali siano le modificazioni più opportune, o signori, non è cosa che si possa decidere così prontamente.

Io non fui presente al principio di questa discussione, ma parmi che siasi accennato all'idea di dare una pensione a tutti i membri delle corporazioni religiose e così anche a quelli delle corporazioni non possidenti.

Il concetto sarà buonissimo, ma non so se praticamente sia guari attuabile. Ho già dovuto accennare altra volta come nelle sole provincie meridionali il numero dei membri delle corporazioni religiose questuanti oltrepassi i dieci mila; se dovesse a tutti questi individui esser data una pensione anche di sole lire 500, e una pensione minore non potrebbe certo dirsi sufficiente al loro sostentamento, si caricerebbe il bilancio dello Stato di una spesa gravissima. Dico si caricerebbe il bilancio dello Stato di una spesa gravissima, inquantochè per anco non si conosce se il patrimonio che verrebbe costituito dagli assi di tutte le corporazioni religiose sia tale da poter sopperire ai bisogni e delle corporazioni possidenti e di quelle questuanti.

E se debbo emettere un giudizio, dai dati che ho finora potuto raccogliere parmi poter argomentare che noi siamo molto lontani dall'avere la somma necessaria a provvedere in questo senso ai bisogni dei membri di tutte le corporazioni religiose.

Quindi è una necessità lo studiar bene sotto tutti i rapporti la questione, accertarsi del numero dei membri di tutte queste corporazioni, e dei mezzi coi quali si potrebbe provvedere al loro sostentamento, senza sopraccaricare di una soverchia spesa il bilancio dello Stato. Quando si avranno questi dati precisi potrà la questione essere esaminata con maturità di consiglio e venir risolta prudentemente; ma sino a quel giorno dichiaro che per parte mia non oserei emettere un'opinione perchè s'adottasse piuttosto uno che un altro sistema.

Per questi motivi, mentre io desidero di veder migliorata la legge con la quale si è provveduto alla soppressione delle corporazioni religiose, devo pur tuttavia oppormi a che sia presa in considerazione la proposta dell'onorevole Ninchi, non perchè la medesima in sé non contenga un'idea buona, ma perchè la presa in considerazione implicherebbe un'approvazione del sistema svolto in quella proposta, il quale potrebbe per avventura non essere praticamente attuabile, e perchè essa impegnerebbe la Camera e il Governo a provvedere sollecitamente su questa materia, ciò che potrebbe per avventura aver per conseguenza che si provvedesse male.

Quindi, mentre io rinnovo oggi alla Camera la dichiarazione che ho fatta ieri, che mi occuperò indefessamente perchè sia

allestito un progetto di legge col quale si provvegga uniformemente ai bisogni dei membri delle corporazioni religiose, prego la Camera perchè, tenuto conto di queste mie dichiarazioni, non voglia prendere in considerazione la proposta Ninchi.

**PRESIDENTE.** Ha la parola il deputato Fiorenzi.

**FIORENZI.** Sebbene io sia convinto che l'attuale legge sulla Cassa ecclesiastica sia per sè stessa una cosa ibrida e mostruosa, però convengo pienamente con quanto diceva l'onorevole Pepoli, che tutti i reclami che si sono avuti nelle Marche contro questa legge non sono tanto derivati dalla legge stessa, quanto dal modo con cui è stata applicata.

Diffatti, che cosa abbiamo noi veduto, o signori? Noi abbiamo veduto che l'amministrazione della Cassa ecclesiastica ha cominciato dallo spossare tutti i conventi e tutte le manimorte, senza pensare ad un'amministrazione. Pei primi giorni tutti quei beni, consistenti in grandissima parte in fondi rustici, sono rimasti senza amministratori: prima causa di disturbo.

Dopo è venuto un amministratore, il quale ha cominciato a non pagare alcuno, a non pagare la pensione ai frati ed alle monache, a non pagare i crediti che avevano gli artisti ed altre persone verso i conventi. Questo ha prodotto un gravissimo malcontento.

Poi si è cominciato a venire alle liquidazioni delle pensioni; e queste si sono fatte in un modo esoso.

Signori, ecco un fatto che mi consta esattamente.

C'è un convento nel mio paese il quale ha dei fondi affittati per dieci mila lire ed altri pure affittati che danno un prodotto di circa 500 scudi, e così una rendita in complesso di circa 12,000 lire. Per questi beni, le cui spese d'amministrazione per essere affittati sono poca cosa, la Cassa ecclesiastica ha liquidato la rendita netta a 3,650 lire. Ma, signori, su dodici mila lire se ne tolgono più di otto mila per le spese di amministrazione! e per beni affittati!

Quello che dico di questo convento accade in molti altri, per cui è sorta l'idea nel paese che realmente qui sotto ci sia qualche cosa. Io adesso non voglio accusare nessuno, ma è certo che il romore è grande, perchè non si fa la giustizia, perchè non c'è modo di averla per nessuna via. Quindi io sono di parere che la Camera debba almeno inculcare al ministro che, finchè non ha introdotto una legge generale per tutto lo Stato, debba intanto provvedere che sia fatta giustizia, perchè altrimenti noi vedremo aumentare sempre più il malcontento.

Voi dite: son frati, son monache; io dico: son uomini (*Bisbiglio*); e quando si tratta dell'umanità, per me è sempre eguale.

Inoltre dico ancora, se voi a questa gente diceste: andate a casa, voi siete liberi, voi siete cittadini come tutti gli altri; potreste anche parlare con qualche giustizia.

Ma voi dite a questa gente: andate a casa, ma voi siete sempre frati, siete sempre monache; se voi prendete marito, i vostri figli sono figli del sacrilegio; a voi non sono dati i diritti che aspettano a tutti gli altri cittadini. (*Mormorio a destra*)

Cominciate dal togliere quegli articoli che sono nel Codice, i quali dichiarano i figli dei frati figli del sacrilegio. (*Bene! a sinistra*)

Ma finchè noi faremo i devoti, finchè faremo i don Pirloni bisogna che rispettiamo le credenze dei frati e delle monache.

Io quindi ripeto che prego la Camera a voler raccomandare al ministro che intanto sia fatta giustizia, mentre deve

proporre la legge generale per l'amministrazione di questi beni.

**PRESIDENTE.** Il ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

**MIGLIETTI, ministro di grazia e giustizia.** Sorgo unicamente per protestare contro le parole dell'onorevole preopinante colle quali accennò ad una cattiva amministrazione della Cassa ecclesiastica.

Fui il primo ad ammettere che tale è il sistema della legge, che non è possibile evitare che succedano lagnanze, e lagnanze gravi.

Quando la pensione che la Cassa ecclesiastica corrisponde, a termini della legge, ad un membro di una corporazione religiosa sul reddito dell'asse patrimoniale, di cui essa ha preso possesso, non supera per la tenuità di quest'asse le quaranta o cinquanta lire, non è certamente da meravigliare se questo membro della corporazione soppressa muove lagnanze; ma la causa di queste lagnanze, ripeto, è da ricercarsi unicamente nella legge, la quale determina l'ammontare di questa pensione, e non possono in alcun modo degli inconvenienti derivanti dalla legge accagionarsi coloro che sono preposti all'amministrazione della Cassa ecclesiastica. Essi sono amministratori zelantissimi, che compiono esattamente il loro debito, e che meritano lode al pari e, dirò anzi, meglio di qualunque altro, poichè compiono ad un ingrato ufficio. E debbo dichiarare alla Camera che ogni qual volta ho avuto lagnanze io ho preso informazioni, e ho sempre dovuto riconoscere che esse avevano causa o da un errore, oppure da uno di quei ritardi i quali sono inevitabili in una massa di operazioni così estesa, quale è quella cui deve attendere la Cassa ecclesiastica.

E soggiungerò per ultimo che, a prevenire per quanto è in me ogni lagnanza, io dal mio canto ho sempre applicata la legge più colla larghezza dell'uomo politico, che colla severità dell'amministratore; ho sempre dato alla medesima la più larga interpretazione possibile.

**BRIGANTI-BELLINI.** Io sorgo per appoggiare l'ordine del giorno proposto dall'onorevole mio amico il deputato Ricci Matteo, ma debbo prendere alcune riserve, non avendo perfettamente compresa la redazione. (*Risa e mormorio*)

**PRESIDENTE.** Lo rileggerò. (*V. sopra*)

**BRIGANTI-BELLINI.** Non era sicuro se si fosse messa la parola *dichiarazione*; ma ora rivolgerò all'onorevole ministro guardasigilli una questione.

La legge sulla Cassa ecclesiastica sembra oramai condannata da tutti, non sostenuta da nessuno, e l'onorevole guardasigilli stesso trova che ci sono correzioni a fare; quindi mi pare che sopra la legge vigente si debba tacere, mentre altro non sarebbe che un inveire contro un nemico caduto. Però l'ordine del giorno si riferisce alle dichiarazioni che ieri ed oggi vennero fatte dall'onorevole guardasigilli. Queste dichiarazioni si riferiscono agli individui delle corporazioni religiose sopresse, ma non vennero fin qui estese alle altre disposizioni che pure sono comprese nelle leggi di cui ora si tratta.

Non dubito che l'onorevole guardasigilli non sia nell'intenzione di correggere tutti i difetti di quella legge, ma debbo al paese che rappresento, debbo alla tranquillità di quelle provincie nelle quali son nato e che mi han fatto l'onore grandissimo di mandarmi a sedere in questa Camera, debbo provocare una dichiarazione esplicita, specialmente sulla parte di essa legge, la quale ha cagionato una perturbazione grandissima non solamente nel morale, ma ancora nell'interessi materiali di quelle provincie. La Cassa eccle-



siastica, tra i beni da sopprimersi e sui quali ha esteso la sua azione, ha compreso le cappellanie meramente laicali, le quali è mio fermo avviso che non dovrebbero menomamente essere comprese in quella legge. Non istancherò la Camera col fare una discussione, la quale ora sarebbe inutile, sulle cappellanie laicali. Non è qui luogo che io mi dilunghi a provare questa mia asserzione; ciò si potrà fare quando verrà in discussione la proposta di legge che ci venne promessa. Chiederò soltanto all'onorevole guardasigilli ch'egli aggiunga, alle già fatte dichiarazioni, quella ch'egli si occuperà non solamente dei membri delle corporazioni religiose soppresse, ma che estenderà gli studi suoi alle altre materie che formano il complesso di quella legge stessa.

Venendo a quanto venne detto sull'amministrazione della Cassa ecclesiastica, mi trovo dolente di non essere pienamente d'accordo con nessuna delle due parti. Debbo riconoscere che l'amministrazione della Cassa ecclesiastica nelle provincie delle Marche commise enormi errori. Sia pure che di tali errori gran parte se ne deve addebitare alla legge e gran parte alle difficoltà necessarie che non si possono in queste cose evitare; ma non potrei neppure lavare da gravi mende quelli che colà furono incaricati di applicarla.

Mi affretto tuttavia ad aggiungere che, ogniqualvolta io od altri miei amici o colleghi ci rivolgemmo alla direzione generale della Cassa, non abbiamo avuto che a lodarci delle prese risoluzioni. Per dare ad ognuno la sua parte di lode e di biasimo, debbo dire alla Camera che molti errori fatti dall'amministrazione locale sono stati corretti dall'ufficio centrale. Ho presso di me moltissime lettere di preti e di frati, i quali rendono piena giustizia all'imparzialità perfetta con cui l'amministrazione centrale della Cassa si è condotta correggendo gli errori dell'amministrazione locale.

Laonde io non cesso dal pregare l'onorevole ministro guardasigilli perchè questa buona amministrazione che si trova nel centro cerchi che si irradii il più che sia possibile alle estremità, fin dove la Cassa ecclesiastica estende le sue ramificazioni.

Appoggio quindi l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Ricci, insistendo però di avere prima dall'onorevole guardasigilli le chieste spiegazioni.

**NINCHI.** Debbo anzitutto rettificare un errore in cui involontariamente è incorso l'onorevole ministro. Egli disse che il mio disegno di legge estende la pensione anche ai mendicanti; questo non è altrimenti vero; io non estendo ad essi la pensione, domando solo che loro sia accordata nel rarissimo caso in cui le corporazioni vengano disciolte ed impedita la questua.

Se voi impedito, o signori, a questa gente di esercitare la missione del proprio stato, o se ne riunite molti in un sol punto, talchè il cumulo della devozione de' fedeli e dell'avanzo non basti a mantenerli, non potete lasciarli sul lastrico, dovrete soccorrerli, e ciò influirà pure a far sì che il Governo non disciolga senza giuste ragioni queste comunità.

D'altronde le difficoltà dell'applicazione della legge sulla Cassa ecclesiastica, come saviamente notava l'onorevole ministro, sono tali e tante che, in dipendenza del lungo lavoro che egli dovrà fare per migliorare quelle disposizioni, questi religiosi potranno perire di fame.

Fo avvertire che si tratta di questione alimentare, e che perciò non è possibile attendere che il ministro studi il progetto, che non è dei più facili.

La discussione di un nuovo progetto di legge su questa materia, in cui vi hanno tanti interessi da conciliare e offesi diritti da reintegrare, è opera lunga e malagevole. Credo sia

per passare questa e la prossima Sessione prima che se ne venga al termine. E intanto? Intanto lascerete voi con tenue o niun sostentamento que' cittadini di cui violentate l'arbitrio, conturbate le abitudini, ponete a soqquadro gl'interessi i più vitali?

La nazione, ch'è subentrata ne' diritti delle estinte corporazioni quasi ad eredità giacenti, ha verso gl'individui il debito che avevano le medesime. Esse erano tenute ad alimentare i singoli religiosi, e n'era pegno implicito non solo il reddito, ma la proprietà intera dei beni. In questione di giustizia non ammetto possibile il conto del maggiore o minore aggravio o perdita; è affare di coscienza, e mi appello al senno e alla moralità della Camera.

**MIGLIETTI, ministro di grazia e giustizia.** Siccome io credeva che la discussione fosse limitata agli ordini religiosi ed ai mezzi coi quali si debba provvedere al sostentamento degl'individui che li compongono, la mia dichiarazione fu conseguentemente ristretta a quella parte della legge che riguarda questa materia; ma non ho però difficoltà di dichiarare che, nello avvisare al modo di ridurre a migliori termini la legge, io mi occuperò anche di ciò che riguarda le cappellanie laicali e di tutte le altre materie comprese nella legge.

**PEPOLI GIOACHINO.** Io ringrazio in primo luogo l'onorevole guardasigilli, il quale ha affermato che le modificazioni introdotte nella legge della Cassa ecclesiastica l'hanno migliorata.

**NINCHI.** L'hanno peggiorata.

**PEPOLI GIOACHINO.** Del resto queste modificazioni, eccettuate quelle che ho dianzi accennate, sono state suggerite dalla stessa Cassa ecclesiastica, dall'onorevole Oytana e dal signor Troglia. Io poi sono perfettamente estraneo ai perturbamenti che può aver recato l'applicazione della legge. Ciò che però devo rispondere all'onorevole Ricci è questo: che io non credo, anzi recisamente lo nego, che le pubblicazioni delle leggi della soppressione dei conventi e delle corporazioni religiose nell'Umbria e nelle Marche abbiano suscitato malcontento; esse anzi sono state generalmente applaudite.

**RICCI MATTEO.** Domando la parola.

**PEPOLI GIOACHINO.** Ed io, ogni giorno che passa, ricevo da quelle provincie delle testimonianze, le quali mi provano che l'onorevole Ricci non afferma cosa che sia esatta. Possono, ripeto, nell'applicazione aver suscitato del malcontento; può l'amministrazione non essere proceduta regolarmente; ma ciò che era desiderato, desideratissimo da quelle provincie, era l'abolizione delle manimorte, le quali hanno rovinato per tanti anni quelle infelici provincie.

**RICCI MATTEO.** Dirò due parole in risposta...

**PRESIDENTE.** Perdoni, non posso alterare l'ordine della iscrizione accordandole la parola, salvochè l'abbia domandata per un fatto personale.

**RICCI MATTEO.** Appunto per un fatto personale.

**PRESIDENTE.** Il deputato Matteo Ricci ha facoltà di parlare per un fatto personale.

**RICCI MATTEO.** Duolmi che il deputato Pepoli confonda due cose essenzialmente diverse. Quando io ho parlato di malcontento, non ho mai inteso dire che sia stato prodotto dal principio informativo della legge, il quale non poteva essere nè più opportuno, nè migliore; volli soltanto trattare di alcune speciali disposizioni.

*Voci.* La chiusura! la chiusura!

**PRESIDENTE.** Prima debbo leggere un altro ordine del giorno presentato dal deputato Salaris:

« La Camera, udite le spiegazioni del signor ministro di



grazia e giustizia, invita il medesimo a presentare una legge per la completa soppressione della Cassa ecclesiastica, e passa all'ordine del giorno. »

Ora, poichè fu chiesta la chiusura, la porrò ai voti.

(Fatta prova e controprova, la chiusura della discussione è adottata.)

Ora darò lettura dei vari voti motivati stati depositati al banco della Presidenza; vedremo poi quale debbe avere la precedenza.

Annunzio intanto che in questo momento il deputato Mancini presenta il seguente ordine del giorno:

« La Camera, udite le dichiarazioni del ministro guardasigilli, passa all'ordine del giorno. »

Il voto motivato presentato dal deputato Sanguinetti è così concepito:

« La Camera, sentite le dichiarazioni del Ministero, confidando che il medesimo presenterà una legge per estendere a tutto il regno e modificare la legge sulla Cassa ecclesiastica, passa all'ordine del giorno. »

Quello del deputato Ricci Matteo è in questi termini:

« La Camera, prendendo atto delle dichiarazioni del signor ministro, che quanto prima sarà presentata una legge di riordinamento della Cassa ecclesiastica, passa all'ordine del giorno. »

Finalmente quello presentato dal deputato Salaris è così espresso:

« La Camera, udite le spiegazioni del ministro di grazia e giustizia, invita il medesimo a presentare una legge per la completa soppressione della Cassa ecclesiastica, e passa all'ordine del giorno. »

Evidentemente il voto proposto dal deputato Mancini, come quello che più si avvicina all'ordine del giorno puro e semplice, deve avere la precedenza.

**SANGUINETTI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Domanda la parola contro quest'ordine di votazione?

**SANGUINETTI.** No, signor presidente; ma per dichiarare che io ritiro il mio ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** È ritirato. (*Si ride*) Allora non rimangono più che tre proposte.

**SANGUINETTI.** Se mi permette, ne dirò il perchè. (*ilarità*)

Io lo ritiro perchè il signor ministro nelle sue dichiarazioni ha promesso di fare quello che io proponeva. Quindi io mi unisco all'ordine del giorno del deputato Mancini.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'ordine del giorno proposto dal deputato Mancini.

Chi lo approva, si alzi.

**MANCINI.** Domando la parola.

*Voci.* Non si può parlare nella votazione. (*Rumori*)

**MANCINI.** L'adesione della Camera mi dispensa. . . .

*Molte voci.* No! no! Non si può più parlare!

(Fatta prova e controprova, l'ordine del giorno del deputato Mancini è approvato.)

**PROPOSTA DI LEGGE PERCHÈ LA MONETA D'ORO DECIMALE ABBA CORSO IN TUTTO IL REGNO.**

**CORDOVA, ministro per l'agricoltura e commercio.** Presento un progetto di legge perchè la moneta d'oro decimale abbia corso in tutto il regno. (*Bravo!*)

**PRESIDENTE.** Si dà atto al ministro di agricoltura e commercio della presentazione di questo progetto di legge.

**GALLOZZI.** Io prego la Camera a voler dichiarare d'urgenza il progetto di legge testè presentato, dappoichè è più che interessante che la moneta d'oro decimale abbia corso legale in tutte le provincie.

**PRESIDENTE.** Il deputato Gallozzi propone che questo progetto di legge sia dichiarato d'urgenza.

(La Camera approva.)

**DOMANDA DEL DEPUTATO SUSANI RELATIVA ALLE SPESE PER L'ESPOSIZIONE DI FIRENZE.**

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato Susani.

**SUSANI.** Pregherei l'onorevole ministro di agricoltura e commercio a volermi dire se egli lo creda conveniente ora, o altrimenti a volersi compiacere di fissarmi un momento per rispondere a che punto siano le cose per la liquidazione dei debiti contratti a proposito della esposizione industriale che ha avuto luogo in Firenze.

La Camera in due riprese ebbe ad aprire un credito al ministro di agricoltura e commercio ascendente a 700,000 lire; 150,000 furono concesse con legge 8 luglio 1860, e se ne aggiunsero altre 550,000 colla legge 27 giugno 1861.

L'altro giorno abbiamo votato un onere per lo Stato, il quale non si può ben precisare, ma che certo è di qualche importanza.

Ora corre voce, e non so quanto sia esatta, che occorrerà un nuovo stanziamento di fondi, che la voce pubblica dice poter essere di circa due milioni e mezzo. (*Oh!*)

Ho sentito anche dire che, a dispetto di tutto ciò, ci sono molti creditori dell'amministrazione, i quali non sono stati o non credono di essere stati convenientemente soddisfatti.

Mi pare pertanto che per questi motivi sarebbe desiderabile che il ministro d'agricoltura e commercio volesse esporre innanzi al Parlamento il vero stato di questa faccenda, perchè si vedesse chiaro e si liquidasse la partita, e perchè Parlamento e paese sapessero che cosa costano cosiffatte esposizioni. Solo di questa maniera nell'avvenire si potrà calcolare con fondamento tutt'altra volta avvenga di dover deliberare sopra consimili argomenti.

**CORDOVA, ministro per l'agricoltura e commercio.** Posso dire all'onorevole Susani ed alla Camera che prossimamente sarà presentato dal ministro della finanze, il quale vi è chiamato dalla legge sull'amministrazione centrale e sulla contabilità generale dello Stato, il progetto di legge con cui si domanda lo stanziamento di maggiori fondi in supplemento alle spese fatte per l'esposizione nazionale di Firenze.

Per poter sottoporre alla Camera tale schema di legge è necessario aver per lo meno un conto sommario delle spese fatte, il quale per la ristrettezza di tempo non essendo stato inviato da Firenze, città dalla quale sorgevano le domande di maggior stanziamento, il Governo pensò d'inviare colà un ragioniere della Corte dei conti, perchè aiutasse alla compilazione del conto sommario a cui ho poc'anzi accennato.

Questo impiegato adempì alla sua missione; il conto fu portato da lui e fu trasmesso al ministro delle finanze, perchè, come testè dicevo, mettesse innanzi la domanda di maggior stanziamento.

Questa proposta è pronta a venire alla Camera, e posso assicurare che oggi stesso ho avuto occasione due volte di scrivere su questo argomento, per lettere che ricevevo da Firenze, al ministro delle finanze.

Quanto poi all'avere un conto dettagliato delle spese stesse,

dichiaro sin d'ora che tal documento non è ancora in potere del Ministero, ma che bensì l'onorevole marchese Ridolfi, presidente della Commissione reale, mi fa conoscere che questo conto si sta redigendo con tutta regolarità e che tra breve sarà trasmesso.

Ma io credo che il conto sommario portato indietro dal ragioniere della Corte dei conti che andò a Firenze sarà sufficiente perchè la Camera possa provvedere, come crederà più giusto e più conveniente, sulla proposta che le sarà presentata.

**SUSANI.** Ringrazio l'onorevole ministro delle spiegazioni che ha date, e non dubito che la Camera avrà presto sotto gli occhi i desiderati documenti.

**DOMANDA DEL DEPUTATO LACAITA RELATIVA ALLE STATISTICHE PENALI.**

**LACAITA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Su quest'argomento?

**LACAITA.** No. Desidererei rivolgere una preghiera all'onorevole ministro guardasigilli riguardante la comunicazione di alcune statistiche.

Ove la Camera mel consenta, sarò brevissimo, non abuserò della sua indulgenza.

Nella discussione che ebbe luogo il 22 dicembre ultimo intorno allo schema di legge per l'applicazione dell'organamento giudiziario nelle provincie napoletane, tra gli argomenti adottati in appoggio di quello schema vi furono i dati che si disse desumersi dalle statistiche.

L'onorevole deputato di Ariano, specialmente parlando in nome della Commissione, a rafforzare le ragioni che addusse per doversi mettere in atto quel nuovo organamento, citò le statistiche giudiziarie. Egli diceva risultare da quelle statistiche che non solamente sieno frequenti gli appelli nelle cause correzionali, ma che quasi non vi sia sentenza correzionale appellabile che non sia realmente appellata nelle provincie napoletane, e che non sia poscia impugnata anche col rimedio della cassazione, non essendovi colà obbligo di alcun deposito di multa ne' ricorsi correzionali.

Ei soggiungeva (sono le sue parole):

« Del resto non sarà superfluo aggiungere che dalle tavole statistiche fatte da me compilare nel dicastero di giustizia napoletano è attestato il fenomeno che il numero delle querele correzionali d'anno in anno va decrescendo, e che nel corso dell'ultimo anno offriva una diminuzione notevolissima. »

L'onorevole guardasigilli del pari aggiungeva, ad afforzare i suoi argomenti:

« Possono (coloro che si opponevano al nuovo organamento) possono essi dire che le sentenze pronunziate oggidì nelle provincie napoletane dai giudici di circondario siano rispettate dalle parti? Quando si potesse rispondere sì, sarebbe una discussione possibile quella di vedere se abbia questa giurisdizione ad essere mantenuta; ma io credo che niuno osi ciò asserire, mentre è invece verità incontestabile che tutti coloro i quali vengono condannati con queste sentenze dei giudici ad una pena qualsiasi sempre ricorrono in appello al tribunale superiore; mentre le statistiche ci dimostrano che di cento sentenze pronunziate dai giudici di circondario novantacinque formano materia di appellazione.

« Ora ciò non succede col sistema che verrebbe surrogato, cioè colla giurisdizione dei tribunali, avvegnachè le statisti-

che dimostrino che sopra mille sentenze pronunziate dai tribunali collegiali dieci soltanto sono portate in appello. »

Ora, signori, innanzi alle statistiche è forza che tacciano le preconette teoriche, perciocchè le statistiche hanno coi loro dati di fatto una muta, ma potente eloquenza, contro la quale tutte le teoriche si frangono.

Per quante ricerche peraltro siansi fatte e nella biblioteca e negli archivi della Camera, per quante se ne siano fatte nelle biblioteche a Napoli, non è stato possibile trovar traccia di statistiche penali delle provincie meridionali. Laonde ne concludo...

**MANCINI.** Domando la parola.

**LACAITA...** che non si siano ancora pubblicate.

Quindi io pregherei l'onorevole ministro guardasigilli a dire se incontri difficoltà a presentare e comunicare alla Camera siffatte statistiche, perchè gli argomenti che da quelle risulterebbero sarebbero tali da convincere, se non erro, anche coloro che più sono avversi al nuovo organamento giudiziario.

**PRESIDENTE.** Il deputato Mancini ha la parola.

**MANCINI.** L'onorevole deputato Lacaita afferma che per quante ricerche siansi fatte in varie biblioteche non gli è stato possibile di aver comunicazione delle statistiche penali da me intraprese nelle provincie napoletane, della cui compilazione occorre in altra tornata di far parola in questa Camera.

È ben naturale che ciò non gli fosse possibile, dappoichè quelle statistiche sono lavori non mai pubblicati e posti in luce, anzi, convien dirlo, per la urgenza compendiosamente iniziati, acciò potessero servire d'eccitamento alla compilazione di quelle definitive ed ampie statistiche, che, tanto nelle materie civili come nelle penali, credo essere non solo utili, ma di necessità indispensabile pei lavori legislativi a cui la Camera deve attendere.

Anche nell'Italia superiore i lavori importanti di statistica giudiziaria, a' quali io stesso ebbi parte, e che in altri anni solevano essere stampati e comunicati al Parlamento, spiacevolmente si sono rallentati, perchè la straordinaria copia delle cure urgenti che non ammettevano dilazione da parte dei ministri preposti a' vari rami di amministrazione dello Stato, in mezzo ai gravi avvenimenti politici che ci hanno circondato, ha dovuto indugiare gli ordinari e meno urgenti lavori. Ma son lieto di potermi associare al desiderio dell'onorevole Lacaita, perchè, relativamente all'amministrazione della giustizia in tutta Italia, le statistiche siano prontamente compiute, pubblicate e comunicate al Parlamento, prendomi che nel momento in cui dovremo discutere i Codici di cui il Governo presentò i progetti, ed occuparci di argomenti, i quali potranno attingere preziosi consigli dal soccorso dei fatti e delle cifre, il bisogno ne è universalmente sentito.

Mantengo tuttavia l'esattezza del fatto che affermai nella discussione cui accennò l'onorevole Lacaita, e potrei fare appello ai non pochi illustri membri del foro criminale di Napoli che seggono in questa Camera, acciò attestino se non sia vero che quasi sempre, ove sia appellabile una sentenza in materia criminale dai giudici di mandamento nelle provincie napoletane, si usa appellarne, per prender tempo, se non altro, poichè l'appello costa nulla, nè richiede deposito o troppa spesa, e quindi si consegue con tutta facilità almeno il vantaggio di ritardare l'espiazione della pena alla quale il colpevole fu condannato.

Soggiungerò tuttavia che le statistiche furono iniziate per mia cura in materia criminale e correzionale, per rendermi ragione delle condizioni della pubblica moralità e del ser-

vizio della magistratura, pel periodo di tempo in cui io ebbi parte all'amministrazione della cosa pubblica nelle provincie napoletane, e di quelle io stesso trasmisi un duplicato, benchè fossero poche tavole, al Ministero centrale di grazia e giustizia, dove, facendone diligente ricerca, potrebbesi perciò rinvenire, se non una statistica completa e particolareggiata e tale che risponda ai precetti della scienza ed alle esigenze pratiche dei bisogni, almeno una serie di compendiosi prospetti bastevoli a mettere in tranquillità l'animo dell'onorevole Lacaita.

Protesto poi di non sapere a quale scopo egli abbia fatto le sue domande, poichè oggi non è all'ordine del giorno alcuna discussione sull'ordinamento giudiziario delle provincie napoletane, nè al certo si può ritornare sopra una legge su tale argomento già dalla Camera accettata e votata; laonde io interpreterò questa sua interpellanza come la manifestazione di un ben giusto desiderio che siano preparate e presentate esatte statistiche giudiziarie al Parlamento, ed a questo voto di tutto cuore io stesso m'associa.

**MIGLIETTI, ministro di grazia e giustizia.** Nel discutere l'organamento giudiziario furono allegate da me e dall'onorevole Mancini varie circostanze di fatto.

Io ho detto che nelle provincie napolitane quante erano le sentenze pronunciate in materia penale dai giudici di circondario, altrettanti erano gli appelli, se le sentenze erano appellabili, e che per contro nelle antiche provincie, ove giudicano delle materie correzionali i tribunali collegiali, gli appelli erano soltanto in ragione del 10 per cento. (È per mero errore di stampa che nel resoconto di quella seduta si legge il 10 per mille)

L'onorevole interpellante vorrebbe che queste circostanze di fatto, che egli ritiene come decisive nella questione che si è agitata intorno alla bontà dell'organamento giudiziario, fossero accertate mediante le statistiche, ed inviterebbe il Ministero a render pubbliche queste statistiche.

Per quanto riguarda le antiche provincie, mi sarebbe agevole di soddisfare al desiderio dell'onorevole interpellante, poichè la statistica degli anni trascorsi già trovai stampata, e per i tempi più recenti già sono allestiti tutti i necessari documenti, e la medesima si potrebbe per conseguenza avere senza troppo ritardo.

Ma per quanto riguarda le provincie napoletane, una statistica regolare e completa, tale da poter fin d'ora venir pubblicata, non esiste ancora. Le circostanze di fatto che ho allegate io le ho desunte sia da una statistica, la quale si riferisce, se non erro, ad un periodo di sette mesi, che fu allestita per cura dell'onorevole Mancini mentre copriva il posto di segretario generale a Napoli, sia dalle note formate dai tribunali e dai giudici di circondario, le quali io mi son fatto debito di consultare quando fui in Napoli.

Se l'onorevole interpellante starà contento a questa mia spiegazione, sarà per me cosa grata; se egli desidera maggiori spiegazioni, io sono disposto a darle; ma quando egli insistesse perchè io pubblicassi ora una completa statistica, in verità non mi sarebbe agevole di soddisfare al suo desiderio, e ciò poi richiederebbe un tempo che potrebbe essere più proficuamente impiegato in altri lavori più urgenti.

**PRESIDENTE.** Il deputato Lacaita ha facoltà di parlare.

**LACAITA.** Mi permetto anzitutto di osservare che non ho inteso di fare un'interpellanza, ma solo di rivolgere una preghiera all'onorevole ministro guardasigilli.

Ripeto che non ho domandato la formazione di statistiche da presentarsi, ma mi sono soltanto limitato a chiedere la produzione di quelle statistiche sulle quali mi pareva che l'ono-

revole deputato di Ariano ed il signor ministro avessero fondate le loro asserzioni.

Ma, da quanto dice l'onorevole ministro guardasigilli, sembra che o io abbia mal compreso, o che almeno in questa parte il rendiconto non sia esatto. Io aveva compreso che le statistiche esistessero; ma invece l'onorevole ministro dichiara che cosiffatte statistiche della giustizia criminale per le provincie meridionali non esistono; che si ha soltanto un breve sunto degli ultimi sette mesi. Ora, siccome dalle compendiose ed imperfette statistiche di sette mesi non si potrebbe trarre veruna fondata conseguenza, io non insisto punto sulla loro produzione. E d'altra parte, accettando la dichiarazione che non esistano altre statistiche, e che non sarebbe ora agevole il compilarle, non insisto ulteriormente.

#### DISCUSSIONE SULLA RICHIESTA PER PROCEDIMENTO CONTRO IL DEPUTATO LUZI.

**PRESIDENTE.** L'incidente promosso dal deputato Lacaita non avendo altro seguito, si passa alla discussione della domanda fatta dal procuratore generale d'Ancona, di autorizzazione per procedere contro il deputato marchese Carlo Luzi.

La Commissione ha concluso che venga respinta la richiesta autorizzazione.

**CHIAVES.** Domando la parola.

Io debbo dichiarare che mi associerei di buon grado alle conclusioni prese dalla Commissione, nè alle conclusioni soltanto, ma alle considerazioni altresì che ha fatto precedere a queste conclusioni, se credessi conveniente che la Camera entrasse tanto avanti, come fece, nella disamina del merito della causa che le fu sottoposta in questa condizione di cose e se non vi fosse pericolo ch'ella invadesse troppo oltre il campo del potere giudiziario, e per respingere un'autorizzazione di stare in giudizio sostanzialmente venisse la Camera a pronunciare una declaratoria sull'esistenza o non esistenza del reato per cui si procede contro un deputato.

Per verità, anche a mio avviso, non sono applicabili al caso gli articoli 286, 287, 288 del Codice penale, come ha creduto la Commissione; penso però che la Camera in cotesto esame non debba entrare sino al punto di fare una pressione qualsiasi sopra il potere giudiziario, e pronunciando ella stessa un giudizio sulla sostanzialità del reato, il quale forma oggetto dell'accusa, ma debba limitarsi a quella deliberazione che per massima parte ha carattere politico, e che riflette principalmente la persona del deputato.

L'inconveniente a cui va incontro la Camera seguendo tale sistema è codesto che, quando la Sessione parlamentare fosse chiusa, il tribunale competente contraddicesse alle nostre dichiarazioni; giacchè abbiamo un bel dire nella relazione che non crediamo che esista un reato, siccome noi non possiamo concludere in questa relazione con una efficace assoluzione, l'azione fiscale sta sempre in sospenso, e quando il deputato sia in condizioni di poter essere proseguito in giudizio senza bisogno di richiesta alla Camera, il Pubblico Ministero è in facoltà di procedere, e potrebbe per avventura accadere, ciò che non sarebbe conforme affatto alla dignità della Camera, che un tribunale di prima cognizione venga a dire con più grave effetto il contrario di ciò che ha detto la Camera; direbbe male, poichè dall'esame che in quest'istante ho fatto della relazione che mi è stata or ora distribuita credo che un tribunale, per quanto voglia applicare rigorosamente la legge, non potrebbe dichiarare l'esistenza del reato che venne

imputato al nostro collega Luzi; ma, se per un errore qualsiasi un tribunale di prima cognizione venisse a pronunciare una condanna dopo che la Camera ha detto che veramente ella non riconosce reato nel fatto in discorso, certamente la dignità della Camera ne scapiterebbe.

Però, siccome le conclusioni dovrebbero pure, in seguito anche a queste considerazioni, non essere diverse da quelle già prese dalla Commissione, quando altri motivi non ci fossero, io mi sarei astenuto dal sottoporre alla Camera queste osservazioni, ma ci sono altre considerazioni gravissime che la Camera credo vorrà apprezzare.

L'onorevole deputato Luzi, quando procedeva ai fatti che diedero origine a quest'accusa, rivestiva qualità di sindaco. Ora, la legge comunale all'articolo 103 dice applicabile ai sindaci la disposizione dell'articolo 8 della stessa legge, che è così concepito: « I governatori, vice-governatori, intendenti e coloro che ne fanno le veci non possono essere chiamati a rendere conto dell'esercizio delle loro funzioni, fuorchè dalla superiore autorità amministrativa, e non possono essere sottoposti a procedimento per alcun atto di tale esercizio senza autorizzazione del Re, previo parere del Consiglio di Stato. »

Dunque il corso di questa vertenza, a mio avviso, doveva essere codesto. Il Pubblico Ministero doveva rivolgersi anzitutto al ministro guardasigilli, il quale, io credo, dovrebbe essere il solo che potesse regolarmente presentare questa richiesta alla Camera, ed in ciò mi piace di uniformarmi del tutto all'avviso che manifestò pure a questo proposito la Commissione, perchè non credo che qui abbiano voce se non se i ministri ed i deputati per venire direttamente ad interpellare la Camera. Di poi il ministro guardasigilli (e non dubito, perchè credo sia questa la via più regolare) avrebbe immediatamente dovuto interpellare il Consiglio di Stato per averne l'avviso se potesse o no farsi processo contro il sindaco, quale pubblico funzionario, poichè evidentemente, anche perchè la Camera è potestà superiore al Consiglio di Stato, dovrebbe di necessità essere l'ultima interpellata a questo proposito. Allora la Camera, se fosse stato del caso, avrebbe dovuto conoscerne; ma, conoscendone prima, verrebbe sotto doppio aspetto ad esporsi a quel pericolo che io ho accennato, perchè ci sarebbe possibilità non solo che un tribunale venga per avventura a contraddire a quello che essa decida, ma possa contraddirvi altresì il Consiglio di Stato nel parere che deve emettere a tenore dell'articolo 8 della legge comunale.

Io quindi, ritenute queste irregolarità, che a me sembrano palesi ed abbastanza notevoli, credo che la Camera non abbia a far altro se non adottare l'ordine del giorno puro e semplice sopra questa vertenza.

Io non aggiungo parola, poichè, in verità, nel mio modo di vedere, credo sia manifesta l'ammissibilità di questa mia conclusione.

**PRESIDENTE.** Il relatore della Commissione ha la parola.

**CONFORTI, relatore.** L'onorevole deputato Chiaves appuntò la Commissione di essere entrata nella disamina dell'azione che fu promossa dal Pubblico Ministero contro l'onorevole deputato Luzi. In verità io non comprendo come la Camera possa rigettare l'autorizzazione che si domanda senza entrare nella disamina dell'azione che fu promossa. Non comprendo come l'articolo 43 dello Statuto, che è una solenne garanzia dell'indipendenza del deputato, abbia a tramutarsi in una vana formalità.

Ora, venendo a combattere le osservazioni dell'onorevole Chiaves, io dico che non solo è nei poteri della Camera il ri-

gettare un'azione che si promuova contro un deputato allorchando si tratta di una quistione di diritto, ma anche quando si tratti di una quistione di fatto, secondo l'opinione degli scrittori, e tra i quali mi piace citare il Berriat-Saint-Prix.

Il prelodato scrittore sostiene che, allorchando il Pubblico Ministero promuove contro un deputato un'azione fondata sopra fatti che possono apparire calunniosi, può la Camera, entrando nella quistione di fatto, rigettare la domanda del Pubblico Ministero.

Nel caso presente non si tratta già di una quistione di fatto, la cui soluzione dipende dalla diversa impressione che si riceve, ma di una quistione di diritto, che si risolve volgendo una rapidissima occhiata agli articoli della legge.

La Commissione non ha voluto entrare in certi particolari di fatto, i quali avrebbero forse potuto maggiormente chiarire la cagione di questa richiesta, ma ha voluto attenersi unicamente alla disamina dei documenti che sono stati inviati alla Camera.

Dal riscontro di quei documenti con gli articoli della legge invocati dagli agenti del Pubblico Ministero, la Commissione si è persuasa che l'azione promossa contro l'onorevole deputato Luzi era insussistente. Tutti sono di accordo che la Camera ha il diritto di deliberare la questione. Che significa deliberare? Significa entrare a conoscere l'indole, la natura della richiesta più o meno profondamente.

Insomma, la Camera ha il diritto, anzi il dovere d'impe- dire che un deputato non venga distratto dalle sue funzioni, quando non vi siano tali motivi e tali ragioni che rendano ragionevole la richiesta.

Ora, signori deputati, di che si tratta?

Ripeterò i particolari del fatto su cui si fonda l'azione promossa con le stesse parole che si riscontrano nella relazione del procuratore del Re:

« Per effetto della legge del commissario generale per le provincie delle Marche, in data 26 ottobre 1860, l'amministrazione del legato pio *Lauri* a favore delle esposte esistente in San Severino venne devoluta a quella congregazione di carità.

« La prefata congregazione di carità, volendo prendere possesso de' mobili, generi, numerario e libri di amministrazione di quella pia istituzione, deputava a tale oggetto certo Cesare Zavaresi, il quale nel dì 31 ottobre ultimo scorso procedeva alla presa di possesso, previo inventario e descrizione di quegli effetti dei quali riceveva la consegna dal sacerdote Matteucci, che n'era il depositario; e, siccome quei generi trovavansi depositati in un magazzino di proprietà di costui, situato nella casa di propria abitazione, così i medesimi venivano lasciati nel medesimo locale del quale il Zavaresi riceveva le chiavi, e la congregazione di carità obbligavasi di corrispondere al proprietario Matteucci il nolo del locale medesimo in annui scudi sei.

« Abbisognando i nuovi amministratori di quel legato pio di avere a loro libera disposizione certa quantità di quelle derrate, e non potendosi penetrare nel magazzino ove erano riposte, se non veniva aperta la porta della casa del sacerdote Matteucci che dà comunicazione al suo domicilio ed al magazzino stesso, veniva incaricato il nominato Zavaresi ed indi il delegato di pubblica sicurezza di significare al Matteucci che avesse lasciato libero il passaggio per la porta suaccennata, ciò che fu costantemente ricusato, nonostante anche il diffidamento che in caso di opposizione si sarebbe ricorso al mezzo della forza.

« Dietro questo ostinato rifiuto il signor Carlo Luzi, nell'as-

sunta qualità di rappresentante il sindaco di San Severino e di quello di presidente della congregazione di carità, il 21 novembre testè passato richiedeva l'arma dei carabinieri reali, affinchè assistesse Cesare Zavaresi nel commessogli sgombrò del locale ed asportazione degli oggetti descritti in quell'inventario. »

Che cosa doveva fare il deputato Luzi? Starsene colle mani incrociate in vista del procedere illegale del Matteucci, il quale ostinatamente, capricciosamente si rifiutava di compiere un dovere? Se vi ha colpa e colpa grave in questo fatto, questa colpa è dal lato di Matteucci, il quale opponeva un illegale ostacolo all'esercizio di un diritto certo, inconcusso, riconosciuto dallo stesso Matteucci.

La Commissione ha voluto esaminare brevemente gli articoli relativi all'uso arbitrario delle proprie ragioni. Questi articoli nel Codice penale del 1851 furono profondamente modificati. L'articolo 286 richiede la violenza contro le persone, e quindi racchiude una formola molto comprensiva. L'articolo 287, ove non si fa motto della violenza, racchiude una formola molto meno comprensiva, ed in questo articolo invocato dagli agenti del Pubblico Ministero non si riscontra, anzi è escluso il caso concreto.

Un uomo si ritira alla sera alla propria abitazione, trova l'uscio chiuso, picchia, domanda d'entrare; il domestico gli risponde: non voglio aprire. Che cosa debbe fare il padrone di casa? Bisognerà che vada dal giudice per far decidere la questione, e rimanga la notte al sereno? (*Ilarità*)

Un ladro ruba la borsa ad un cittadino; costui che cosa fa? Gli corre dietro, lo raggiunge, lo ghermisce, gli ritoglie la mal rapita borsa. . . No, secondo una dottrina esagerata e ridicola, bisogna andare dal giudice, affinchè sia decisa la controversia.

Il legislatore ha sapientemente indicati nell'articolo 287 alcuni pochi casi di uso arbitrario delle proprie ragioni e ristretto la formola dell'articolo 286. Se il legislatore non lo avesse fatto, la dottrina giuridica dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni sarebbe riuscita al ridicolo. Convinta la Commissione che l'operato dell'onorevole deputato Luzi era incolpevole, anzi dettato dal dovere, concludere che fosse respinta la domanda del procuratore del Re.

**CHIAVES.** Io mi associo pienamente alle considerazioni svolte dal relatore della Commissione, e dico di più: se avessi creduto che la mia proposta avesse potuto mettere l'onorevole deputato Luzi in una condizione meno favorevole di quella in cui lo poneva la relazione della Commissione, certamente mi sarei astenuto dal prendere la parola. Ma io ho creduto che la Camera dovesse essere posta in avvertenza riguardo ad una condizione un po' critica in cui ella si sarebbe trovata. Comprendo che mi si dica, anche citando interpreti di diritto pubblico e penale, che la Camera può respingere un'autorizzazione anche quando, deliberata la natura del fatto, le risulti immediatamente dell'assurdità della richiesta; ma quando si parla di una motivazione relativa ad una reiezione di autorizzazione, la quale motivazione rassomiglia molto ad una motivazione di sentenza, la Camera, a mio avviso, commetterebbe un errore mostrando di pronunciare un giudizio sopra un processo che non esiste.

**CONFORTI.** Domando la parola.

**CHIAVES.** L'onorevole relatore, con quell'eloquenza che lo distingue, ha veramente trattata qui una causa, la quale però ha l'inconveniente di non essere ancora, legalmente parlando, matura alla decisione. Io, lo ripeto, credo che tutte le considerazioni svolte dall'onorevole relatore sono fondate, nè vi sarà risultanza processuale mai che possa venire a toglierle di mezzo, credo che il deputato Luzi non possa in

alcun modo essere mai passibile di alcuna pena; ma intanto sta che questa sentenza la Camera non la può dare nel modo che viene proposto dalla Commissione.

Ad ogni modo però, all'altra difficoltà che io mi era permesso di sottoporre alla Camera, non ho udito a rispondermi, vale a dire alla necessità del parere del Consiglio di Stato e dell'autorizzazione del Re perchè processo sia fatto riguardo ad un sindaco.

Ed a questo proposito io osservava come la Camera quanto meno debba essere interpellata in seguito, perocchè non convenga che, dopo che ella abbia emesso un giudizio siffatto, per avventura vi sia altro potere dello Stato che abbia diritto o di impedire ciò ch'ella dichiarò di volere, o di voler efficacemente ciò che ella vorrebbe impedito.

Per cui io persisterei nella proposta dell'ordine del giorno puro e semplice, persuaso anche che l'onorevole Luzi ha operato non solo legalmente, ma fors'anche commendevolmente, nel fatto di cui si parla; certissimo poi che l'onorevole Luzi non avrà mai a soffrire conseguenze lamentevoli di quel suo operato.

**PRESIDENTE.** Il deputato Conforti ha la parola.

**CONFORTI.** Due sono le osservazioni dell'onorevole deputato Chiaves.

La prima è questa: l'azione bisognava respingerla, ma non bisognava fare una sentenza.

Ma io domando: è questa una sentenza?

L'onorevole deputato Chiaves sa quali siano i requisiti, quali siano gli elementi costitutivi d'una sentenza. Questa è un'opinione della Camera.

Io domando: l'opinione della Camera come doveva manifestarsi?

Doveva manifestarsi ciecamente, tenebrosamente, o coi motivi?

Naturalmente, se la Camera prende una deliberazione, riesce ad una conclusione, è necessario che dica almeno brevemente le ragioni sopra le quali quella conclusione, quella deliberazione è fondata.

Certamente, se la Commissione avesse senza alcun motivo concluso che si dovesse rigettare l'autorizzazione richiesta dal procuratore del Re, tutti i deputati, e lo stesso onorevole Chiaves, avrebbero domandato: ma quali sono i motivi di questa conclusione? A che si riduce la cosa?

Si riduce a ciò: l'onorevole Chiaves avrebbe voluto che la Commissione avesse più leggermente toccato i motivi per cui vien respinta la richiesta autorizzazione.

E pure la Commissione si è passata leggermente de' motivi che giustificano la sua conclusione.

Che se per avventura la Commissione avesse voluto fare un lungo ragionamento, dettare una sentenza, scrivere una memoria, oh! avrebbe trovato molti e molti motivi i quali sono stati taciuti.

D'altra parte, o signori, se lo stesso onorevole deputato Chiaves ammette che la conclusione debbe essere motivata, chi può assegnare i limiti della motivazione? Chi può dire: la Commissione a questo punto doveva fermarsi e non andare più oltre?

Inoltre, dice l'onorevole deputato Chiaves, la Commissione doveva respingere la domanda del procuratore del Re, perchè l'onorevole Luzi, essendo un pubblico funzionario, era necessario che il procuratore del Re si fosse diretto al guardasigilli.

In verità, affinchè il procuratore del Re potesse tradurre in giudizio l'onorevole deputato Luzi, aveva bisogno di una duplice autorizzazione: dell'autorizzazione del potere esecutivo, perocchè il marchese Luzi è un pubblico funzionario,

e dell'autorizzazione della Camera, perocchè il marchese Luzi è deputato.

Essendosi gli agenti del Pubblico Ministero diretti alla Camera, la Commissione, dopo di avere osservato l'irregolarità del procedimento, ha creduto di dovere francamente risolvere la questione indipendentemente da quello che possa essere fatto dal potere esecutivo. Il potere della Camera non è subordinato a nessun altro potere.

Ed invero, se il potere esecutivo, conoscendo della questione in disamina prima della Camera, avesse autorizzato il giudizio contro il marchese Luzi, pubblico funzionario, non potrebbe per ciò la Camera rigettare la richiesta autorizzazione. Forse rimarrebbe pregiudicata la giurisdizione della Camera. Quindi la questione della richiesta autorizzazione, risolta prima o dopo, avrebbe sempre le medesime conseguenze.

Per la qual cosa s'insiste, affinchè la Camera abbia ad accettare le conclusioni della Commissione.

**PRESIDENTE.** Il deputato Michelini ha facoltà di parlare.

*Voci.* Basta! basta! La chiusura!

**PRESIDENTE.** La chiusura essendo chiesta da più di dieci, la pongo ai voti.

(La discussione è chiusa.)

Come ha sentito la Camera, la Commissione propone che venga respinta l'autorizzazione chiesta dal procuratore generale presso la Corte d'appello d'Ancona. Il deputato Chia-ves invece propone l'ordine del giorno puro e semplice.

Siccome l'ordine del giorno puro e semplice deve avere la preferenza nella votazione. . . .

**MICHELINI.** Propongo questa deliberazione:

« La Camera non consente sia tradotto in giudizio il deputato Carlo Luzi. »

Se la Camera stima ch'io dica poche parole per isvolgere il mio concetto, lo farò. (*Rumori*)

**PRESIDENTE.** In altri termini è la proposta della Commissione.

**MICHELINI.** C'è una differenza che spiegherò, se la Camera mel consente.

**PRESIDENTE.** Se la Camera crede che il deputato Michelini debba svolgere la sua proposta dopo che la discussione fu chiusa. . . .

*Voci.* Parli! parli! No! no!

**PRESIDENTE.** Essendo discrepanza d'opinioni, interrogherò la Camera a questo proposito.

**D'ONDES-REGGIO.** Scusi, signor presidente, mi oppongo a questa votazione.

**PRESIDENTE.** Di che vuol parlare?

**D'ONDES-REGGIO.** Voglio dire che non si può procedere a questa votazione.

**PRESIDENTE.** La discussione è chiusa; il deputato Michelini domanda di poter svolgere ancora una sua proposta, ed io interrogo la Camera in proposito.

*Voci.* Ai voti!

**D'ONDES-REGGIO.** Debbo parlare per una proposta d'ordine.

**PRESIDENTE.** Parli.

**D'ONDES-REGGIO.** Il signor Michelini proponendo un nuovo ordine del giorno. . . .

**MICHELINI.** Non è un ordine del giorno.

**D'ONDES-REGGIO.** È certo una proposta nuova e di oggetto particolare, per cui ha diritto di parlare; quindi io per il primo non credo di poter dire al signor Michelini: non parli.

Perciò mi oppongo alla proposta del signor presidente, la quale, sendo di far votare alla Camera se debba o no parlare l'onorevole Michelini, implica che desso non abbia assoluto dritto di parlare, come incontrastabilmente si ha. Parli il signor Michelini, ne ha il diritto; parli pure contro le conclusioni della Commissione, risponderemo se farà d'uopo. (*Rumori*)

**GALLENGA.** Domando la parola sull'ordine della discussione.

**PRESIDENTE.** Quando da una parte della Camera si dice ad un deputato che parli, e dall'altra che non parli, necessariamente il presidente deve interpellare la Camera al riguardo.

Il deputato Gallenga ha facoltà di parlare sull'ordine della discussione.

**GALLENGA.** Io desidererei sapere che cosa s'intenda per chiusura della discussione; secondo me, quando la discussione è chiusa, non si possono più fare nuove proposte e molto meno svolgerle; giacchè con questo mezzo si riapre la discussione a dispetto del voto della Camera, che l'ha chiusa.

**D'ONDES-REGGIO.** Domando la parola.

All'onorevole Gallenga, mio amico, mi dispiace di dover dire che questa è proposta veramente insolita. Tutti sappiamo che, quando già la discussione è chiusa, si propongono emendamenti e si svolgono; e, appunto perchè si possono svolgere gli emendamenti, non si può mettere in dubbio il diritto che ha il deputato Michelini di svolgere la sua proposta.

Nè vale che alcuni dicano: No! no! Il signor presidente sa bene che il deputato Michelini deve svolgere il suo emendamento, e non vi può essere votazione che glielo impedisca, a meno che noi vogliamo violare le nostre leggi fondamentali, perchè per noi l'ordinamento interno della Camera è legge fondamentale.

Insomma, io sostengo il diritto che abbiamo tutti, e che la maggioranza non ci può togliere, di fare delle proposte; quindi il deputato Michelini deve poter parlare. Forse non parlerà in favore della Commissione, ma io difendo in lui il diritto che tutti abbiamo.

**PRESIDENTE.** Se non vi è opposizione, il deputato Michelini parlerà. . . .

**LANZA GIOVANNI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Il deputato Lanza ha la parola.

**LANZA GIOVANNI.** Mi pare che sarebbe molto pericoloso lo ammettere la teoria testè emessa dall'onorevole D'Ondes; poichè allora non vi sarebbe più modo di chiudere una discussione.

Se, malgrado la chiusura pronunziata, ciascun deputato può proporre nuovi emendamenti, nuovi ordini del giorno, e svolgerli e discuterli, evidentemente non si finirà mai alcuna discussione.

Dopo che ebbe luogo una discussione generale sulle conclusioni della Commissione, e che alcuni deputati sorsero a proporre degli emendamenti, anzi a proporre un altro ordine del giorno, e che ebbe luogo una discussione su questa proposta, e quindi la Camera chieda la chiusura, e la chiusura abbia luogo, s'intende che la chiusura della discussione sia estesa a tutti gli emendamenti, e che non sia più permesso di presentarne e svolgerne altri.

Se si voleva proporre un altro emendamento, bisognava che il deputato Michelini ed altri deputati avessero chiesto la parola contro la chiusura ed avessero dichiarato intendere di riservarsi facoltà di proporre altri ordini del giorno; in tal



caso la Camera avrebbe preso in considerazione i motivi per cui si respingeva la chiusura e forse avrebbe dato a quel deputato il tempo di svolgere la propria proposta. Ma questo non fu fatto e la chiusura fu pronunziata su tutta la discussione; quindi non è più permesso di riaprirla.

La Camera, prima di dar ragione all'onorevole D'Ondes, deve riflettere bene le cose da me esposte, perchè si correbbe pericolo di non veder mai veramente chiusa una discussione adottando un opposto sistema.

**CRISPI.** Io credo che si è dibattuta una questione che non era necessario di muovere.

Dopo chiusa la discussione generale ogni deputato ha diritto di proporre degli emendamenti e di svolgerli.

Quindi l'onorevole Michelini era nel diritto di parlare, e sulla sua mozione c'è solo bisogno di domandare se è appoggiata.

**PRESIDENTE.** Mi perdoni, è tutto al contrario; secondo l'articolo 46 del regolamento, se un emendamento, dopo essere sviluppato dal suo autore, non è appoggiato da cinque membri, non dà luogo a deliberazioni; quindi prima ha luogo lo svolgimento, poscia si deve vedere se è appoggiato.

**CRISPI.** Tanto meglio: il regolamento dà più di quello che io credevo. Il signor Michelini per poter parlare non aveva bisogno dell'approvazione della Camera, ed in ciò sostenere il signor D'Ondes aveva pienamente ragione.

*Voci.* Dunque parli (*Rumori.*)

*Altre voci.* No! no! Ai voti!

**PRESIDENTE.** Se la Camera dice solo *sì* e *no*, è impossibile conoscere qual è la sua volontà.

*Molte voci.* Parli! parli!

**PRESIDENTE.** Il deputato Michelini ha facoltà di parlare.

**MICHELINI.** Io mi sono fatto un dovere di leggere colla massima attenzione la relazione che ci è stata presentata dalla Giunta; vi ho trovato ragionamenti più o meno solidi, non già la proposta di una specifica deliberazione. Quindi io era in forse come avrei dovuto votare, perchè da una parte consento colla Giunta non doversi accordare la chiesta autorizzazione di tradurre in giudizio il nostro collega Luzi, dall'altra non approvo tutte le considerazioni che sono esposte nella relazione e sulle quali la Commissione fonda le sue conclusioni. Rendo quindi grazie all'onorevole Chiaves di avermi tolto dall'imbarazzo, ed aggiungo che consento in gran parte nelle cose da lui dette.

Se non che io non posso approvare la proposta dell'ordine del giorno. Ci viene chiesta l'autorizzazione di tradurre in giudizio un nostro collega. Noi dobbiamo dire sì o no in modo chiaro e specifico. Si propone l'ordine del giorno contro una proposta, sulla quale non occorra nemmeno di deliberare. Questo almeno è il senso che nei primi tempi del nostro regime parlamentare si dava all'ordine del giorno. Bene so essere recentemente invalsa l'usanza di passare all'ordine del giorno per esprimere un voto negativo. Ma tal cosa non mi sembra conforme alla natura dell'ordine del giorno. Quando si vuole negare una cosa, si dica no tondo e schietto, e non si passi all'ordine del giorno.

Ma di questo imbarazzo n'è causa la Commissione, la quale avrebbe dovuto proporre alla Camera una specifica deliberazione, laddove essa ci ha detto solo quale era la sua opinione.

La conclusione della Commissione è concepita in questi termini: « Per queste considerazioni la vostra Commissione conchiude che venga respinta la domandata autorizzazione. »

Ognuno vede che, approvando questa conclusione, la Camera si fa solidale delle considerazioni che sono esposte nella

relazione, la qual cosa non debb'essere. Uno può approvare la conclusione per motivi diversi da quelli che hanno indotto la Commissione a proporla. La relazione è opera unicamente della Commissione; la sola conclusione diviene cosa della Camera quando è approvata da lei.

Laonde la Commissione avrebbe dovuto concludere così: Per queste considerazioni la vostra Commissione vi propone la seguente deliberazione: e qui sarebbe venuta la deliberazione. Allora si sarebbe veduto che le considerazioni esposte nella relazione spinsero la Giunta a fare una proposta piuttosto che un'altra, e la Camera avrebbe discusso i termini della proposta deliberazione e non i motivi di essa; perchè non si è mai veduto in nessun Parlamento che si approvino o disapprovino le relazioni.

Io pertanto ho procurato di supplire alla mancanza della Commissione, proponendovi una risoluzione, i termini della quale ho preso ad prestito, per così dire, dall'articolo 45 dello Statuto.

Per questi motivi, quantunque le tre proposte abbiano lo stesso effetto, spero tuttavia che la Camera approverà quella che ho l'onore di sottometterle, e che prego l'onorevole presidente di rileggere.

**PRESIDENTE.** Ora che il deputato Michelini ha sviluppato la sua proposta, interrogo la Camera se sia appoggiata. (È appoggiata.)

Vi sono tre proposte. Quella della Commissione, colla quale si chiede sia respinta la richiesta del procuratore generale. Quella del deputato Michelini, che è così concepita: « La Camera non consente che sia tradotto in giudizio il deputato Luzi. »

Finalmente quella del deputato Chiaves per l'ordine del giorno puro e semplice.

L'ordine del giorno puro e semplice avendo la precedenza, lo pongo ai voti.

(Non è approvato.)

La proposta del deputato Michelini essendo più semplice che quella della Commissione, perchè non è motivata, mentre quella della Commissione è motivata dalle parole: *per queste considerazioni*, la pongo prima ai voti.

(Non è approvata.)

Pongo dunque ai voti le conclusioni della Commissione concepite nel senso che venga respinta l'autorizzazione richiesta dal procuratore generale di procedere contro il deputato Carlo Luzi.

(Sono approvate.)

#### RELAZIONE DI PETIZIONI.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno chiama la relazione di petizioni.

Invito il deputato Allievi a voler salire alla tribuna per riferire.

**ALLIEVI, relatore.** Petizione 7706. Ventidue sacerdoti del comune di Corleto, provincia di Basilicata, espongono come, per effetto delle disposizioni dell'anno 1853, venissero i partecipanti della chiesa di quel comune ridotti dal numero di ventisette al numero di nove. La congrua di quel parroco fu allora fissata in ducati 200, di cui 120 erano tolti dalle decime sacerdotali. In seguito è avvenuta una convenzione, per cui una parte dei sacerdoti extra-partecipanti vennero ammessi ad una partecipazione di fatto.

Ma più tardi, essendosi abolite le decime, il parroco non



volle più mantenere questa convenzione, per lo che i sacerdoti partecipanti diedero le loro dimissioni, ed ora il servizio religioso del comune sarebbe abbandonato.

I sacerdoti petenti quindi domandano: o che sia diminuito il numero dei partecipanti addetti alla chiesa del comune, o che siano stipendiati altri sacerdoti, o che in altro modo venga provveduto alla congrua del parroco, lasciandosi libera a beneficio dei partecipanti una maggior porzione della massa pertinente alla chiesa.

Non constando che le disposizioni prese a riguardo di questa chiesa nel 1855 fossero contrarie alla legge allora esistente, e non constando neppure che i detti sacerdoti si siano provveduti regolarmente in via amministrativa presso il competente ministro dei culti, la Commissione vi propone sulla petizione l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

**Petizione 7585.** Gli assistenti misuratori nel corpo reale del genio civile della provincia di Parma domandano di essere pareggiati negli stipendi ai misuratori assistenti nelle antiche provincie.

La Commissione, considerando che i servizi prestati dai misuratori assistenti sono eguali tanto nelle provincie antiche, come nella provincia di Parma, e che il principio di unificazione e della parità di trattamento debba informare gli atti della nostra pubblica amministrazione, vi propone di rinviare la petizione al ministro dei lavori pubblici, affinché il medesimo, nei modi che saranno creduti opportuni, proceda a togliere questa ed altre disuguaglianze che potessero sussistere in ordine agli impiegati del medesimo servizio.

(La Camera approva.)

**(Diritto di spedizione sugli olii.)**

**ALLIEVI, relatore.** Petizione 7689. Alcuni cittadini delle provincie napoletane domandano che sia levato il diritto di spedizione sugli olii, che è a carico esclusivo dei produttori di quelle provincie.

La Camera ricorda certamente la discussione che ebbe luogo recentemente su questa materia, e ricorda anche come il ministro delle finanze concordasse nel riconoscere essere questo dazio veramente anormale, contrario al principio d'eguaglianza economica, e però da doversi nel più breve termine abolire.

La Camera tuttavia, per delle considerazioni d'interesse finanziario, e anche perchè nella legge sul decimo di guerra nelle provincie napoletane (in occasione della quale ebbe luogo questa discussione) questa sovraimposta straordinaria non si estendeva al prezzo del sale, la Camera momentaneamente, provvisoriamente conservò il diritto di spedizione sugli olii.

La Commissione però è più che mai convinta che questa ineguaglianza debba riuscire gravosa e ingiusta di mano in mano che ci avanziamo, per così dire, nell'unificazione economica, e che gli interessi delle diverse provincie italiane si intrecciano tra loro, e crede indi più che mai urgente che non ci sia una tanta differenza di trattamento tra i produttori d'una e quelli d'altra provincia.

Quindi, tenendo per fermo che il ministro delle finanze vorrà soddisfare alle dichiarazioni che esso medesimo fece, di voler quanto prima, e tosto che l'attuazione di nuove leggi d'imposta lo permettano, togliere questo diritto di spedizione, vi propone d'inviare la presente petizione ad esso ministro.

**DI SAN DONATO.** Domando la parola.

Associandomi a quanto dice l'onorevole relatore, io pre-

gherei la Camera perchè la petizione fosse mandata al ministro delle finanze con particolare raccomandazione, tanto più che il medesimo trovasi di avere già promesso da qualche tempo a parecchi di noi deputati del Mezzogiorno che questo anomalo dazio sull'esportazione degli olii non avrebbe altra durata che per un mese o due al più, e massime dopo il reclamo che venne fatto in proposito e dopo la votazione delle tasse che pareggiano di molto le popolazioni del Mezzogiorno, in fatto di imposte, a quelle del Nord, io non saprei abbastanza raccomandarmi, perchè una tale abolizione venga al più presto possibile.

**NISCO.** Ad aggiunta di quanto ha detto l'onorevole Di San Donato, fo osservare per brevi cenni alla Camera che questa tassa che si percepisce sugli olii, non solo costituisce un disquilibrio daziario a danno dei produttori dell'Italia meridionale, ma ancora è una siffatta ingiustizia, un sì duro soprassoldo alla tassa fondiaria, che, finanziariamente, non si è avuto il coraggio di considerarla qual dazio di esportazione, e si è chiamata tassa sul caricamento.

Dippiù la è una tassa che gravita esclusivamente sul trasporto per mare, per forma che gli olii esportati per via di terra dalle provincie meridionali non sono soggetti a gabella nessuna.

Io non ripeterò alla Camera le cose già dette allorchè ne chiedea l'annullazione unitamente ai miei onorevoli amici Scialoja e Bonghi, specialmente per la grave condizione creata ai proprietari dei terreni ad olive nelle provincie meridionali, i quali non possono sostenere la concorrenza sul libero mercato con i produttori delle altre provincie italiane.

Laonde raccomando caldamente al Governo di compiere alla fine la sua promessa e far cessare questo scandalo nel sistema daziario.

**PRESIDENTE.** La Commissione propone che detta petizione sia inviata al signor ministro, ed i signori Di San Donato e Nisco vi aggiungono: *con raccomandazione.*

**ALLIEVI, relatore.** La Commissione intendeva appunto di raccomandare in modo particolare questa petizione.

**PRESIDENTE.** Se non c'è opposizione, sarà inviata al ministro delle finanze con raccomandazione particolare.

(La Camera approva.)

**(Circoscrizione giudiziaria di Altamura.)**

**ALLIEVI, relatore.** Gli abitanti di Altamura reclamano contro la tabella per la circoscrizione giudiziaria. Essi ricordano di essere stati, durante il Governo francese, premiati pel proprio patriottismo colla concessione d'una gran Corte civile, la quale fu loro tolta con ogni altra istituzione giudiziaria dal Governo borbonico. Essi chiedono che loro venga restituito almeno il tribunale circondariale.

La città di Altamura è capoluogo del circondario dello stesso nome nella provincia di Bari, la quale ha due tribunali circondariali, uno a Bari e l'altro a Trani.

Il tribunale circondariale di Bari ha sotto la sua giurisdizione i due circondari di Bari e di Altamura.

La Commissione, considerando che verissimi sono i fatti storici allegati dai cittadini di Bari, e che veramente il tribunale di Bari è uno di quelli che hanno sotto la propria giurisdizione una popolazione assai numerosa, rispetto a quello che compete agli altri tribunali circondariali; e considerando che la legge, la quale attivò la circoscrizione giudiziaria nelle provincie napoletane, all'articolo 5 concede al ministro la facoltà, sino all'ottobre 1862, di apportare alcune variazioni alla circoscrizione medesima quando fossero do-

mandate dalla necessità, la Commissione, ripeto, vi propone d'inviare la petizione dei cittadini di Altamura al ministro guardasigilli affinché il medesimo ne tenga conto ne' suoi studi per l'esercizio della facoltà che gli è stata accordata dalla legge.

**DE CESARE.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**DE CESARE.** Poichè la Commissione ha opinato d'inviare al ministro guardasigilli la petizione dei cittadini d'Altamura, io mi permetterò di dire pochissime cose, perchè possano servire nelle future deliberazioni dell'onorevole guardasigilli a fargli ponderare seriamente questa petizione, onde appagare i giusti desiderii dei cittadini di Altamura.

Io non ricorderò i fasti storici della città di Altamura; non ricorderò la sua eroica resistenza alle orde selvagge e liberticide del cardinale Ruffo nel 1799; non ricorderò gli sforzi patriottici e generosi della città d'Altamura in questa ultima rivoluzione, perchè non voglio che Altamura abbia il tribunale circondariale esclusivamente per motivi politici; invece voglio esporre all'onorevole guardasigilli taluni motivi economici, statistici e di sollecita amministrazione giudiziaria, che ben potranno indurlo a dotare Altamura di un tribunale di circondario.

Secondo la tabella, Altamura venne aggregato al tribunale circondariale di Bari. Il distretto di Bari conta una popolazione di 230000 abitanti, quello di Altamura una di 90000, cosicchè un tribunale che offre 340000 abitanti, quasi un'intera provincia, presenta un caso che non ha riscontro in tutto il regno.

Io vedo invece nella tabella distretti dotati di tribunale circondariale che contengono 75000, 90000, 105000 abitanti, ma nessuno giunge alla cifra di 340000, cui tocca il distretto circondariale del tribunale di Bari.

Dalla statistica giudiziaria dell'anno decorso, cioè del 1861, io rilevo che per cause correzionali l'elenco del circondario di Bari e d'Altamura presentò un numero di 2341 delitti; per gli affari civili una cifra di 4000 cause, cosicchè il totale riassume la cifra di 6341 cause. Ora, in tutto l'anno giudiziario non vi sono che 150 udienze; quindi, dividendo il numero di 6341 cause per le 150 udienze, si hanno 50 cause al giorno da dover trattare. Sfido io tutti i tribunali circondariali della terra ad esaurire 50 cause al giorno!

Oltre a ciò Altamura è circondata a poche miglia da Gravina, Gioia, Sant'Eramo e Cassano, che, insieme alla prima città, offrono una popolazione di 60000 abitanti, e queste città che non distano che sei, otto o dieci miglia da Altamura, sono per lo contrario lontane da Bari da 20 a 50 miglia. E queste distanze vogliono bene essere ricordate, perchè, messe a riscontro colla tariffa giudiziaria vigente, possono recare una spesa prudentemente calcolata fino a 25,000 lire, la qual somma equivale a quello che ci vuole per la installazione di un tribunale circondariale in Altamura.

Laonde, sia sotto l'aspetto della popolazione, sia sotto l'aspetto statistico, economico e finanziario, e soprattutto della più sollecita amministrazione della giustizia, che è il primo

e più grande bisogno dei popoli, tengo per fermo che, penetrato da questi valevoli motivi, il ministro guardasigilli vorrà dotare il circondario di Bari d'un tribunale che gli spetta sotto tutti gli aspetti.

Ma, oltre queste, v'ha un'altra ragione più rilevante. L'onorevole guardasigilli ha dotato Lanciano d'un tribunale circondariale solo perchè godè di una gran Corte civile. Ora Altamura è nello stesso caso, e serba gloriosa ricordanza della sua gran Corte civile che per giurisdizione abbracciava le Puglie e la Basilicata. Non fosse altro che per questa e per le altre considerazioni, credo che Altamura possa e debba meritare un tribunale circondariale.

**MIGLIETTI, ministro di grazia e giustizia.** Accetto ben volentieri il rinvio, e terrò conto eziandio delle circostanze di fatto che vennero esposte dall'onorevole preopinante. Noterò soltanto che a Lanciano non fu dato un tribunale in considerazione dell'antico suo lustro, ma per altre ragioni, e che se riconoscerò che queste concorrano del pari in favore d'Altamura, sarò lieto di poter dare un tribunale circondariale anche a questa città.

**DE CESARE.** Ringrazio il signor ministro.

**PRESIDENTE.** Se non vi sono opposizioni, la petizione del Consiglio comunale d'Altamura s'intenderà inviata al ministro di grazia e giustizia.

(È ammesso l'invio.)

**ALLIEVI, relatore.** Il municipio di Fucecchio domanda di essere fatto capoluogo del collegio elettorale. Il municipio di Fucecchio trovasi nella vice-prefettura di San Miniato, dove ha sede un tribunale circondariale. La vice-prefettura di San Miniato comprende i distretti di Fucecchio, di San Miniato, Castelfiorentino ed Empoli.

La Commissione, considerando che la sede attuale del collegio nel quale si trova anche Fucecchio è San Miniato, il quale è capoluogo di prefettura, che quindi per assentire al desiderio di Fucecchio occorrerebbe uno spostamento generale di tutte le circoscrizioni amministrative e giudiziarie, e si dovrebbero decomporre i circostanti collegi elettorali; considerando pure la Commissione che non s'è mai prodotto nella Camera il pensiero d'apportare una modificazione alla circoscrizione elettorale, vi propone su questa petizione l'ordine del giorno.

(È approvato.)

L'adunanza è sciolta alle ore 5 1/2.

*Ordine del giorno per la tornata di lunedì:*

Svolgimento della proposta di legge del deputato Cairoli per accordare la cittadinanza agli emigrati delle provincie italiane non ancora unite al regno.

Discussione del progetto di legge per costruzione di strade nazionali nelle provincie siciliane.

Discussione del progetto di legge per tasse sulle società industriali e commerciali.

Relazione di petizioni.